

proposta

**“... (GIUDA) ESORTO’ A COMBATTERE PER LE LEGGI, PER IL TEMPIO,
PER LA CITTA’, PER LA PATRIA, PER LE LORO ISTITUZIONI...”
(2 MACC 13, 14)**



**“LA NOSTRA PATRIA E’ NEI CIELI E DI LA’ ASPETTIAMO
IL SIGNORE GESU’ CRISTO”
(FIL 3, 20)**

FILIPPO MARI detto PIPPO

Questo numero di “Nuova Proposta” è l’85° alla cui redazione Pippo ha lavorato durante i quasi dieci anni della sua collaborazione con l’UNEBA. È l’ultimo in cui si avverte la sua presenza ed è incominciato a nascere quando già faceva capolino qualche sintomo del tramonto, peraltro messo all’angolo dal suo imperativo di rispettare le scadenze imposte dal calendario redazionale.

L’incontro con l’Uneba era avvenuto in maniera non programmata, ma da subito si era trasformato in un impegno nel quale Pippo portava costantemente e in modo semplice, senza ostentazione di sapienza, il contributo del suo grande bagaglio educativo e assistenziale.

Pippo, infatti, aveva nel proprio zaino una lunga esperienza professionale maturata in una serie di incarichi direttivi, tutti connotati dalla prevalente attenzione per l’assistenza, la formazione, la solidarietà. Si vedano, ad esempio, quelli presso l’Ente Nazionale per la Protezione morale del Fanciullo, alcuni dipartimenti della Democrazia Cristiana, alcune segreterie ministeriali, gli organismi nazionali e internazionali del BICE e dell’UISPER, federativi e di tutela della stampa cattolica per ragazzi.

Va subito detto che in tutti i luoghi e in tutti gli ambiti di lavoro il ricordo dell’attività di Pippo è rimasto legato a due caratterizzazioni percepibili d’acchito: la capacità organizzativa - programmi, strumenti, tempi - e il rigore morale anche tra mille lusinghe.

In tema di impegni, comunque, quello nella GIAC (Gioventù Italiana di Azione Cattolica) ha costituito per Pippo un costante richiamo ancestrale.

Tutto era iniziato nell’età delle prime frequentazioni parrocchiali di ragazzo e poi si era sviluppato in maniera ascendente fino agli incarichi di livello nazionale: erano i tempi della collaborazione e dell’amicizia con Carlo Carretto e con tutte le altre persone che hanno fatto la storia della GIAC negli anni dal 1946 al 1960, storia da riscoprire nel racconto di Francesco Piva (Franco Angeli, 2003), voluto da Luciano Tavazza e alla cui realizzazione Pippo aveva testardamente collaborato.

Erano i tempi dell’attività di formazione di centinaia (chi può realmente stabilirne il numero?) di ragazzi e di giovani raggiunti ogni fine settimana nelle grandi città e nei paesi anche della periferia più isolata, oppure incontrati durante i campi estivi sulle montagne di mezza Italia organizzati e vissuti all’insegna dell’ideale “io sono un cristiano, io sono un cittadino”, i cui echi sopravvivono, conservandone il nome, ancora nei “grest”.

I ricordi più recenti di Pippo sono invece legati sia a un ininterrotto impegno di quartiere attraverso la presidenza di organi collegiali scolastici - di classe, di istituto, di distretto - e con il lavoro appassionato nei Consigli pastorali parrocchiale e di prefettura ecclesiastica, sia partecipando alle attività formative e di documentazione promosse dalla FIVOL (Fondazione italiana per il volontariato).

Dallo scorso 21 settembre Pippo non risponde più alle nostre chiamate terrene. L’appello di Dio ha sovrastato ogni altra voce e tutti dobbiamo ora accontentarci del ricordo e del colloquio attraverso la preghiera.

G P. M.



nuova
proposta

2

SOMMARIO

- 3 - **Sessanta anni dopo - L’Uneba nella sua storia e nei suoi congressi**
- 8 - **Ori di famiglia**
- 11 - **Piccoli uomini crescono**
- 14 - **Volontariato: esigibilità e tutela dei diritti sociali**
- 17 - **Fisco: Detassare gli stipendi - Esenzione di imposta**
- 19 - **Norme giuridiche - giurisprudenza - consulenza**
- 23 - **Quote di adesione**
- 24 - **Colpo d’ala**

SESSANTA ANNI DOPO - 6

L'UNEBA NELLA SUA STORIA E NEI SUOI CONGRESSI

di Maurizio Giordano

LA RIFORMA DELL'ASSISTENZA

E "La persona soggetto del sistema integrato dei servizi a rete" sarà il tema del **XII Congresso nazionale** che si tenne - con il coordinamento dell'avv. Bassano Baroni, presidente della Federazione lombarda - nella Villa Cagnola di Gazzada (Varese) dal 22 al 24 marzo 2001, all'indomani della approvazione della a lungo attesa legge quadro di riforma dell'assistenza n. 328 dell'8 novembre 2000, cui tanto l'UNEBA aveva nel tempo contribuito con convegni, seminari, proposte, come sottolineato dal presidente Maurizio Giordano nel suo discorso introduttivo. Particolare risalto egli ha dato all'art. 1 che, per la prima volta nella legislazione sociale italiana, ha esplicitamente incluso il terzo settore (oggetto anche di uno specifico articolo) tra gli elementi costitutivi del sistema, e all'introduzione del concetto dei livelli essenziali nell'assistenza, primo passo per l'affermazione di un diritto soggettivo dei cittadini alle prestazioni ed interventi assistenziali. La legge stessa sarà poi esaurientemente commentata nel volume "Il sistema integrato dei servizi sociali" (Ed. Giuffrè) promosso e coordinato dall'avv. Baroni.

Il tema generale della persona soggetto del sistema dei servizi integrati a rete è stato affrontato, per gli aspetti di principio, e quindi sul piano ontologico, da S.E. mons. Attilio Nicora, che, dopo aver ricordato i suoi esordi, da giovanissimo Vescovo, negli approfondimenti del tavolo CEI sul decreto n. 616/1977 cui partecipava l'UNEBA, pur apprezzando i progressi della nuova legge soprattutto in tema di attenzione alla persona ed alla famiglia, di considerazione del terzo settore (ma acutamente si domandava quale fosse la definizione giuridica di questo ambito che ne giustificasse la testuale citazione in una legge), di primo accenno a possibili posizioni di "diritto", di tendenza a "servizi integrati", ne denunciava un approccio generalista e per molti versi utopistico. Profeticamente, pur in un giudizio complessivamente positivo, avanzava il dubbio di un difficile futuro in un clima politico e normativo or-

mai proteso verso il federalismo. "Al di là di tutto il disegno anche apprezzabile che viene tracciato, soprattutto quando si parla di servizi alla persona, sappiamo che la mediazione delle persone diventa largamente decisiva e credo che la fatica che tutti vi portate nell'animo è di sapere che mentre siamo qui a discutere su questi grandi temi, poi avete a che fare, quando tornate a casa, con qualcuno che è lì per mestiere. Allora come riuscire a tenere insieme la giustizia che si deve assicurare a tutti e la qualificazione professionale, che va fatta diventare esigenza di giustizia anche in termini contrattuali?" Il problema resta dunque quello di trovare, soprattutto sul piano della vocazionalità, spazio per il fondamentale tema della formazione di responsabili, amministratori, operatori.

Ma il problema fondamentale, uno dei nodi del nostro vivere quotidiano, è il rapporto tra *pietas* e *justitia*: "*justitia distribuit*", "*caritas ligat*", "*pietas ministrat*" ricordò citando San Zeno: c'è un esasperato bisogno di giustizia, ma più le leggi e le istituzioni cercano di dare risposta e più crescono malessere, delusione, rabbia: "La giustizia da sola non risolve: essa, quando riesce, *distribuit*, cioè dà a ciascuno il suo, ma perchè risponda alle attese più vere occorre che si intrecci con la *pietas*, la sola che *ministrat*." La giustizia si muove riconoscendo ad un "altro" diritti, proprio in quanto "altro", ma la carità (con cui possiamo tradurre il latino *pietas*) agisce in termini di prossimità. Questo nodo, secondo mons. Nicora, è presente nella legge, che, pur con tutti i limiti e le approssimazioni anche lessicali, va oltre non solo la legge Crispi, ma anche oltre la stessa Costituzione.

Il prof. Giorgio Pastori dell'Università Cattolica di Milano gli ha fatto da controcanto illustrando i principali aspetti della riforma dell'assistenza, una riforma in gran parte a rischio a seguito delle modifiche degli artt. 117 e seguenti della Costituzione, appena approvate, che, attribuendo alle Regioni il potere legislativo esclusivo, fanno venir meno le norme organizzative e programmatiche. La



nuova
proposta

3



legge 328/2000 si presenta: come legge ispirata a criteri oggettivo-funzionali a differenza di quelli della legge Crispi del 1890 che disciplinava i soggetti istituzionali (creando la figura delle IPAB) e delle leggi successive disciplinanti singoli settori o categorie; con un approccio universalistico selettivo e non universalistico generale; con destinatario "l'uomo collocato" in un contesto di esigenze; con una serie di interventi e prestazioni qualificate essenziali, intorno ai quali girano i diritti dei cittadini e gli obblighi dell'ente locale; con il tentativo di rivolgersi alla situazione familiare e non del solo singolo.

Sottolineata la validità dell'impianto sotto il profilo dei soggetti, Pastori non mancava di individuare alcuni punti di criticità: la confusione nella delimitazione del terzo settore; un certo spirito conservatore nella soluzione della questione IPAB, nonostante le chiare decisioni della Corte costituzionale e della Corte di cassazione (un certo recupero è stato effettuato dal decreto legislativo n. 127/2001, grazie anche all'intervento dell'UNEBA ufficialmente consultata quale loro rappresentante); un eccesso di verticalizzazione sia nel processo programmatico, sia nel modello di gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali, che richiamano i modelli in vigore negli anni "settanta". L'ispirazione al modello sanitario con l'introduzione dei livelli essenziali costituisce un passo avanti, ma il condizionamento alle risorse finanziarie, da reperirsi anno per anno in sede di Legge Finanziaria, e all'esistenza dei servizi tenuti ad attuare tali livelli impedisce l'affermarsi di diritti soggettivi concretamente esigibili. Nel complesso, una buona legge, ma giunta con estremo ritardo e in parziale contraddizione con il progressivo affermarsi dell'ordinamento federale.

Gli "Aspetti organizzativi del sistema dei servizi a rete" sono stati illustrati dal prof. Pierluigi Guiducci, dell'Università Cattolica di Roma, che ha posto a confronto i modelli che si vengono realizzando, da quello "liberal personalistico" della Lombardia, basato sulla priorità della scelta del cittadino con assegnazione di *vouchers* spendibili nei vari servizi, a quello "social programmatico" dell'Emilia-Romagna basato sulla valutazione del caso e su progetti personali da attuare presso predeterminati servizi pubblici o privati accreditati. In entrambi i casi, afferma Guiducci, l'efficacia dell'intervento è legata all'esistenza di servizi - a gestione pubblica o privata - che siano tra loro collegati e che consentano il passaggio dall'uno all'altro a seconda delle esigenze della persona, con continuità assistenziale e secondo un progetto personalizzato valutato insieme con l'utente e la famiglia. Siamo in un campo in cui l'integrazione dei servizi, e particolarmente di quelli sanitari con quelli sociali, è condizione *sine qua non* per la soddisfazione delle esigenze della persona, nella sua unitarietà. Nei prossimi anni, ha concluso, nodo cruciale sarà il "socio-sanitario" per gran parte della popolazione e dobbiamo saperlo affrontare senza idee preconcepite o interessi di parte.

Nella mozione conclusiva il Congresso ha dato mandato ai nuovi organi di verificare l'attualità del modello UNEBA rispetto ai nuovi tempi (federalismo, socio-sanitario, negoziazione e rappresentanza nei confronti dell'ente locale, contrattazione) ed ha richiamato le conclusioni, tutte approvate in assemblea, delle Commissioni, cui dare seguito ponendo attenzione particolare al processo di depubblicizzazione delle IPAB, alla partecipazione alla programmazione regionale, all'area della contrattazione, alla valutazione della qualità dei servizi per il rispetto do-

vuto agli assistiti e per la credibilità nei confronti della pubblica amministrazione.

FEDERALISMO, SUSSIDIARIETA, DIRITTI DEI CITTADINI

Il XIII Congresso - svoltosi a Giovinazzo (Bari, 12-14 ottobre 2006) con il tema "*Federalismo solidale, sussidiarietà, diritti della persona*" - si colloca tra due momenti di rilievo: il Convegno nazionale ecclesiale di Verona ed il dibattito politico sul federalismo che sfocerà poi nella legge n. 42/2009 e nei successivi decreti delegati che tratteggeranno il nuovo ordinamento italiano.

A Verona la Consulta nazionale ecclesiale degli organismi socioassistenziali aveva presentato un articolato ed innovativo piano di azione, di cui si troverà traccia nelle conclusioni generali del card. Ruini, incardinato sui diritti e doveri della giustizia sociale e sul ruolo della carità personale volontaria del singolo e nella forma organizzata: componenti essenziali di una società costituzionalmente basata sulla solidarietà e sulla sussidiarietà, ma nella quale lo Stato (nelle sue diverse articolazioni) ha il dovere di garantire per tutti il soddisfacimento dei bisogni essenziali e di assicurare il quadro entro cui pubblico e privato concorrono alla realizzazione del bene comune, avendo prioritariamente attenzione ai più deboli. In questa prospettiva lo Stato deve agire in particolare su tre piani:

- l'attuazione di un vero e proprio diritto all'assistenza, vale a dire alla protezione ed alla promozione delle singole persone e delle famiglie in un sistema integrato, corrispondentemente alla realtà ed ai bisogni di vita e di sviluppo della persona nelle condizioni (economiche, sociali, fisiche, etc) in cui può venirsene a trovare;
- la prospettiva della sussidiarietà istituzionale o verticale che deve vedere l'intero ordinamento riconsiderato e ricostruito dal basso, a partire dai Comuni;
- il coinvolgimento dell'intera società (sussidiarietà sociale od orizzontale) come modalità ordinaria per il perseguimento di finalità di interesse generale, in un quadro in cui il terzo settore non sia considerato elemento di supplenza a carenze pubbliche, ma fattore costitutivo del sistema.

Elementi ripresi dal Convegno ecclesiale nella commissione dedicata all'ambito sociale (i lavori sono stati suddivisi in cinque ambiti) con una forte presenza dell'UNEBA e degli altri organismi della Consulta e di Retinopera; a questa il card. Ruini, nelle conclusioni, affiderà il ruolo di essere strumento - in piena autonomia - della stessa CEI nel campo sociale e istituzionale. Attraverso questi due organismi, entrambi cofondati dall'UNEBA, la nostra Associazione rafforza la propria presenza nelle reti del mondo cattolico più impegnato sia socialmente che politicamente, al di fuori di appartenenze a schieramenti politici, ma in un disegno di partecipazione alla vita pubblica del Paese.

Il XIII Congresso entra direttamente nel dibattito con le relazioni del prof. Emanuele Rossi, ordinario di diritto costituzionale della Scuola superiore Sant'Anna di Pisa, su "Riforma costituzionale e modelli regionali di *welfare*", e del dott. Tiziano Vecchiato, direttore della Fondazione Zancan, su "I diritti della persona: tra responsabilità del 'pubblico' e impegno del 'privato'".

Emanuele Rossi parte da un documentato *excursus* nella legislazione europea, dal Trattato di Roma via via fino a quello di Nizza (firmato dagli Stati il 26 febbraio 2001 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2003) con l'inserimento tra i tradizionali settori nei quali vanno perseguiti gli obiettivi generali previsti dall'art. 138 della "sicurezza sociale e prote-



nuova
proposta

zione sociale dei lavoratori”, della “lotta contro l’esclusione sociale” e della “modernizzazione dei regimi di protezione sociale”, così consentendo la ricomprensione dei diritti sociali nell’ambito dei “diritti fondamentali”: il che giustifica e rende inevitabile l’impegno per gli Stati membri “adattare politiche volte a garantire che i progressi compiuti sulla via dell’integrazione economica si accompagnino a paralleli progressi in altri settori”. Malgrado questo, va tuttavia osservato come il riconoscimento dei diritti sociali e l’attuazione delle condizioni che ne rendano concretamente possibile l’esercizio sono ancora lontani dal trovare completa e soddisfacente realizzazione: e ciò sia perché la formulazione dell’art. 6 del Trattato UE conferisce ad essi una posizione inferiore rispetto ai diritti di libertà “classici”; sia perché in forza dell’art. 136 del Trattato CE i diritti sociali devono semplicemente essere “tenuti presenti” nella realizzazione degli obiettivi sociali, compatibilmente con “la necessità di mantenere la competitività dell’economia della Comunità”. Ed è questa anche l’impostazione della legge n. 328/2000, che, per quanto riguarda la posizione di chi chiede l’erogazione di un intervento o servizio sociale condiziona il diritto personale alle risorse disponibili. In particolare sembra possibile individuare tre diverse situazioni giuridiche: quella di coloro i quali sarebbero titolari di veri e propri diritti soggettivi in quanto destinatari di prestazioni economiche (derivanti da situazioni di cecità, sordomutismo, invalidità civile ovvero integranti il trattamento di pensio-

È pur vero le decisioni della Consulta riguardavano il diritto alla salute e non quello all’assistenza, ma è altrettanto da osservare che la posizione di tradizionale minorità di quest’ultimo pare trovare un fondato motivo di riscatto nella riforma costituzionale del 2001, che: ha costituzionalizzato la nozione di livelli essenziali delle prestazioni inerenti i diritti civili e sociali; ha sancito l’autonomia finanziaria e tributaria delle Regioni (e degli enti locali); ha previsto la possibilità per lo Stato di stanziare finanziamenti particolari quando lo richieda la garanzia dei predetti livelli; ha disciplinato il potere sostitutivo del Governo nei confronti degli enti territoriali minori allorché sia posto in pericolo l’effettività dei suddetti livelli.

“A fronte di tale innovazione sostanziale rimangono oggi numerosi nodi da sciogliere, sui quali “si gioca” molto del rapporto tra legge statale (espressione della competenza esclusiva statale nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali) e legge regionale (quale espressione della potestà regionale residuale in materia di assistenza e servizi sociali) e, in ultimo, tra esigenze di unità - o diversità costituzionalmente sostenibile - ed autonomia degli enti costituenti la Repubblica: e tratali nodi uno dei problemi più importanti è senz’altro costituito dalla tipizzazione degli interventi e servizi sociali, sulla cui base, successivamente, individuare le prestazioni ritenute essenziali.”

Ci si sta muovendo - afferma Tiziano Vecchiato, che ha affrontato il tema sotto il profilo del concorso tra enti pubblici e privati nella realizzazione di un sistema di protezione a partire dai LEA - verso un sistema multilivello, nel quale la tutela dei diritti risulta in modo sempre più evidente una competenza diffusa, risultando superata la concezione del costituzionalismo classico che attribuisce allo Stato il monopolio della tutela dei diritti. La sfida è quella di contemperare tale tendenza con la garanzia dell’uguaglianza e della tutela dei diritti di ciascuno, da assicurare attraverso attori diversi, mediante un sistema che non può che essere integrato e coordinato.

Si tratta di intrecciare sussidiarietà istituzionale o verticale e sussidiarietà sociale od orizzontale basandosi su alcuni punti ormai acquisiti: la competenza esclusiva delle regioni in materia di assistenza sociale e concorrente in materia sanitaria (con indubbe complicazioni nell’area socio-sanitaria e della integrazione dei servizi alla persona; il ruolo primario dei comuni; la costituzionalizzazione dei livelli delle prestazioni con l’affermazione del diritto dei cittadini ad esse; il processo verso un accentuato federalismo che rovescia il rapporto tra cittadino e Stato.

Si va, dunque, verso un sistema di *welfare community*, in cui è la comunità locale, in tutte le sue articolazioni, a doversi far carico delle esigenze delle persone, ferma restando una generale responsabilità dello Stato rispetto a determinate prestazioni essenziali, da definirsi con legge nazionale e quale garante del sistema nel suo complesso; ma previa anche una redistribuzione dello strumento fiscale che abbandoni il meccanismo del “trasferimento” delle risorse finanziarie dal centro alla periferia, in favore di un sistema basato su risorse “proprie” e su eventuali partecipazioni al fondo perequativo nazionale. La responsabilità ed il ruolo del terzo settore ne escono accresciuti, proprio in quanto espressione diretta della società e mezzo per coniugare una presenza più personalizzata - e quindi più efficace - con una gestione più efficiente e capace anche di attrarre il contributo del volontariato.

Sul ruolo del terzo settore si era soffermato, in apertura del Congresso, il segretario nazionale Luciano Conforti, in relazione all’attività svolta dall’UNEBA, sia a livello nazionale che, soprattutto, regionale, con interventi nei

ne o di assegno sociale riservato ai cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito); quella di coloro che, trovandosi in situazioni di disagio e di bisogno, possono essere destinatari di determinate prestazioni ritenute “essenziali”, ma nei limiti delle risorse finanziarie; ed infine quella di coloro che, secondo la legge, hanno titolo ad accedere prioritariamente ai servizi in quanto si trovano in condizioni di bisogno qualificate dalla legge (povertà, disabilità, ecc). Con riferimento a questo ultimo punto, si è parlato di universalismo selettivo, il quale non si porrebbe in contrasto con il principio di uguaglianza espresso nell’art. 3 Cost., ma rappresenterebbe una esplicitazione del principio di solidarietà.



nuova
proposta



confronti della legislazione regionale, partecipazione ai tavoli di concertazione, promozione delle procedure di depubblicizzazione delle IPAB, contrattazione nazionale e di secondo livello, iniziative formative.

La situazione associativa, nonostante che l'UNEBA sia a livello nazionale l'associazione più rappresentativa del settore, resta insoddisfacente se si pensa ai 12.000 servizi rilevati dal Censimento della Consulta del 2000; inoltre ci sono forti sperequazioni tra Regioni con una significativa presenza solo nel Nord, in Toscana ed in Puglia, mentre nelle altre la presenza si limita a singole adesioni ed iniziative, la cui partecipazione alla vita associativa e l'accesso ai relativi servizi sono garantiti dal diretto collegamento con gli uffici centrali, puntualmente presidiati da Daniela Lupi, e dalla diffusione di Nuova Proposta, i cui contenuti e la cui regolarità - grazie all'impegno dei redattori Giampaolo Manganozzi e Pippo Mari - sono molto apprezzati.

IL NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO DELL'UNEBA

Di rilievo le modifiche allo Statuto, approvate dal Congresso dopo un acceso dibattito sia nella speciale Commissione che in Assemblea, che accentuano il ruolo di rappresentanza di categoria dell'UNEBA, rafforzano l'autonomia delle Federazioni regionali, prevedono strumenti di più incisiva presenza sul territorio ed al servizio degli enti aderenti, poi bene esplicitati nella mozione conclusiva, e particolarmente nella parte relativa agli obiettivi specifici: potenziare l'Osservatorio delle normative locali, nazionali ed europee e l'Osservatorio nazionale del lavoro; programmare modi e tempi per la presenza e l'azione sul territorio; promuovere l'accesso alle attività formative; promuovere l'offerta di servizi di tipo amministrativo, legale, di *advising*, di acquisto di beni e servizi; affrontare, nella contrattazione, il tema della previdenza complementare.

A conclusione del Congresso, il Presidente Giordano, così ne sintetizza i risultati traendone alcune linee principali, utili a tratteggiare natura, missione ed organizzazione funzionale della Associazione:

1) l'accentuazione della natura dell'UNEBA quale associazione di categoria degli enti senza scopo di lucro che operano nel campo socio-assistenziale, socio-sanitario, educativo. Questa scelta deve però comportare una maggiore professionalizzazione del modo di essere e di agire. Sono state date risposte efficaci e contributi concreti su molti temi: i contenuti della legge quadro di riforma del 2000 e dei conseguenti decreti delegati e di molte leggi regionali; il rapporto di lavoro e la gestione del CCNL, attraverso l'Osservatorio del

lavoro che è ormai un sicuro e collaudato strumento al servizio dell'intero settore; gli approfondimenti e la consulenza sia su temi giuridici di carattere generale, sia su temi specifici quale quello della depubblicizzazione delle IPAB; si stanno realizzando le prime iniziative formative utilizzando i fondi comunitari e l'aliquota dello 0,30% di pertinenza INPS. L'UNEBA è, inoltre, stabilmente inserita nelle più importanti reti, quali: la Consulta ecclesiale dei servizi assistenziali, il Tavolo della salute ed il Comitato del Terzo settore istituiti presso la CEI, il Comitato di coordinamento USMI-CISM, RETINOPERA ed è significativamente presente in importan-

ti centri di ricerca e studio, come la FIVOL e la Fondazione Zancan.

Insoddisfacente - tranne alcune realtà regionali - la presenza, come Associazione, sul piano della programmazione locale, sia regionale che comunale, che sono il punto nodale dei servizi alla persona. *"Non siamo riusciti a formare e trasmettere una cultura della progettazione ed i piani di zona vedono la presenza di importanti ed attive istituzioni, che però agiscono come singoli, ma non sempre quella dell'UNEBA in quanto rappresentanza dei numerosissimi enti che costituiscono il nerbo dell'assistenza, ma che per le piccole dimensioni hanno difficoltà di elaborazione ed ascolto. Abbiamo una forte presenza in alcuni servizi (ad esempio quelli per le persone anziane), ma siamo deboli in servizi altrettanto importanti e soggetti a continue modificazioni (i minori, gli immigrati, i tossicodipendenti). Aderiscono a noi soprattutto servizi residenziali e semiresidenziali e ci sfugge in gran parte l'area della domiciliarità. Dobbiamo dedicare più tempo e risorse ad incontri regionali ed interregionali, anche in collaborazione con gli altri organismi rappresentativi e con istituti di ricerca e formazione"*.

2) L'accentuazione della natura federale della Associazione, in continuazione della strada imboccata nel Congresso di Castellammare di Stabia nel 1974. Una accentuazione che aveva portato in Consiglio nazionale anche alla proposta di trasformazione in Federazione di associazioni regionali per corrispondere al disegno costituzionale; si è poi preferito mantenere l'attuale formula, pur rafforzando la sfera di autonomia delle regioni, per sottolineare l'esigenza di unitarietà che il nuovo assetto dei poteri Stato-regioni-autonomie locali postula. E' infatti oggi, forse più di ieri, necessario mantenere un riferimento unitario e centrale in un ordinamento in cui diritti fondamentali (quali quelli all'eguaglianza dei cittadini di fronte ai servizi ed alla garanzia nazionale del modello di sussidiarietà e quindi del pluralismo, della libertà di scelta, del ruolo delle istituzioni di Terzo settore) rischiano di avere regolamentazioni differenziate nei loro momenti essenziali. *"Il Congresso ha convenuto su questa impostazione ed ha approvato norme statutarie che completano il quadro federativo già proprio della nostra Associazione con una specificazione dei ruoli delle strutture centrale, regionali, provinciali che mi sembrano ben corrispondano al nuovo assetto ordinamentale della Repubblica ed ai nuovi livelli di responsabilità ed organizzazione delle autonomie locali."*

Sulla scorta del dibattito svoltosi in preparazione del Congresso (particolarmente nei congressi regionali di Liguria, Lombardia, Toscana, Veneto) e nello stesso Congresso sia nella Commissione di riforma dello Statuto che in Assemblea, Giordano ha così delineato le nuove funzioni dei diversi organi associativi:

a) funzioni centrali: la programmazione generale delle linee di azione dell'UNEBA, il coordinamento dell'attività delle Federazioni regionali (sia sotto l'aspetto propositivo coerentemente con le tesi approvate in sede congressuale e per assicurare la aderenza allo statuto; sia sotto l'aspetto del controllo al fine di evitare iniziative che il Consiglio possa giudicare contrastanti con la politica e l'ispirazione dell'Associazione); il bilancio nazionale; la unitaria tutela dei valori ideali della libera iniziativa dei corpi sociali (associazioni, fondazioni, altre istituzioni, ONLUS, imprese sociali, etc.) caratterizzati da una operatività senza fini di lucro ispirata ai prin-



cipi cristiani e costituzionali; le attività riferite alle misure legislative attinenti alle competenze statali sia esclusive che concorrenti (LEA, persone giuridiche private, trattamento fiscale, potere sostitutivo, ordinamenti professionali, aspetti del sistema sanitario, etc.); questioni generali ed indirizzi di massima inerenti la formazione, i rapporti con gli enti locali, i rapporti con gli altri organismi operanti nell'ambito della azione dell'UNEBA, etc.; la elaborazione e stipulazione del CCNL e la verifica della coerenza della contrattazione di secondo livello con il contratto nazionale e con i principi dell'Associazione con l'importante apporto dell'Osservatorio del lavoro; la stampa e l'informazione nazionale;

b) **funzioni regionali:** responsabilità dell'azione sul territorio e organizzazione e coordinamento delle articolazioni locali dell'UNEBA (con possibilità di aggregazioni anche diverse da quelle, tradizionali, basate sulle associazioni provinciali); bilancio regionale; rapporti con regioni, enti locali, ASL, competenti strutture della Pubblica Amministrazione ed altre forme organizzative esistenti localmente; attività riferite alla legislazione di competenza residuale o concorrente delle Regioni ed alla programmazione dei servizi alla persona; tipologia dei servizi e presidi, loro requisiti strutturali ed organizzativi (in un quadro di principi generali condivisi a livello di Consiglio nazionale), attuazione della sussidiarietà in concrete misure operative, inserimento degli enti con natura giuridica privata nel sistema dei servizi e loro tutela (garanzia di parità di trattamento, funzioni pubbliche di vigilanza e controllo, standards, collaborazione nella corretta individuazione di rette e tariffe, sistemi di rapporto con gli EE.LL, quali albi, autorizzazioni, accreditamenti, etc.); contrattazione collettiva di lavoro di secondo livello sulla base di quanto stabilito dal CCNL ed in raccordo con l'Osservatorio nazionale; sostegno, consulenza ed accompagnamento degli associati (gestione del contratto di lavoro insieme con l'Osservatorio del lavoro, rapporti con gli EE.LL, iniziative di formazione del personale; l'informazione a livello locale;

c) **ulteriori articolazioni**, secondo un modello basato sulla flessibilità organizzativa, in cui si traduce la scelta di demandare all'autonoma responsabilità, ma con la piena garanzia del metodo democratico, delle Federazioni regionali la articolazione da adottare, sia con riferimento alla tipologia (le associazioni provinciali sulle quali si è tradizionalmente basata l'UNEBA, ovvero, se necessario, altre figure, quali le unioni di province, sezioni specializzate

a seconda dei contenuti e destinatari dei servizi, commissioni per materie trasversali; formule miste), che alle rispettive competenze, alle forme di raccordo, alle modalità di condivisione di obiettivi e strategie. Spetta, comunque, agli organi centrali verificare la coerenza statutaria di tali scelte e la valutazione di come queste articolazioni si debbano porre rispetto ad aspetti particolari ma importanti (ad esempio le procedure elettorali, la designazione dei responsabili, l'elezione dei delegati ai congressi nazionali, etc.). I motivi di questa innovazione sono eviden-

ti: uno *interno*, le difficoltà incontrate quasi ovunque, di reperire risorse umane, finanziarie, strutturali per associazioni provinciali funzionanti secondo le regole di una associazione democraticamente organizzata (assemblea dei soci, votazioni, consiglio provinciale, etc.) cui si è risposto, in casi particolari e per promuovere una presenza dell'Associazione, con il ricorso alla figura del "commissario"; ed uno *esterno*, che fa riferimento all'assetto istituzionale, rapportato alla scarsa significanza del livello provinciale nell'ambito socioassistenziale e socio-sanitario: le decisioni normative e programmatiche sono a livello regionale; la gestione, i piani di zona, la vigilanza, il controllo, la contrattazione, a livello comunale.

Ma alla base di tutto si impone un passaggio chiave più volte riecheggiato nel Congresso di Bari: a parte alcune pubblicazioni (come il volume sulla legge quadro pubblicato insieme con l'Università cattolica di Milano) ed eventi (ad esempio quello sulla bioetica a Treviso e sulla integrazione socio-sanitaria in Puglia), si rileva una carenza nel settore della ricerca e dello studio dei problemi assistenziali e del ruolo del Terzo settore, con scarsi collegamenti con il mondo del volontariato (a sua volta oggi in grave crisi di identità). Al riguardo Giordano ha citato: la tuttora non bene esplorata materia dei buoni servizi e degli assegni di cura, che è di vitale importanza per la libertà di scelta degli utenti e delle famiglie e per il ruolo del terzo settore; l'elaborazione di modelli e processi assistenziali; le carte della cittadinanza e le carte dei servizi; la metodologia per l'individuazione dei livelli essenziali per creare un terreno sul quale poi Stato e Regioni, oggi in grave ritardo e difficoltà, possano inserirsi; la previdenza complementare per i lavoratori del terzo settore; i percorsi formativi del personale; la certificazione di qualità; il bilancio sociale, quale strumento di verifica di qualità e gradimento dei servizi offerti alla cittadinanza.

"Forse è enfatico affermare, di fronte a queste carenze, che dobbiamo mirare alto, ad una "cultura UNEBA", ma vogliamo e dobbiamo porci obiettivi ambiziosi se vogliamo fare un servizio ai nostri soci e, attraverso questi, all'intera comunità: come singole persone ed istituzioni abbiamo presenze culturali e professionali elevatissime; ci manca una diffusa presenza associativa ed una sintesi culturale, un progetto culturale da calare in tutte le nostre realtà perché se ne facciano carico nei rapporti con gli utenti, con i lavoratori dipendenti, con gli enti pubblici e privati con i quali entrano in contatto. L'organizzazione, i servizi, le consulenze, le informazioni, la contrattazione, sono il modo di operare di una associazione e sono indispensabili; ma tutto questo ha significato e valore se si basa su un chiaro e manifesto modo di essere, cioè su una cultura condivisa. Don Rossini nel suo intervento appassionato ci chiedeva: dove e quale è l'anostranima? Dove collochiamo la persona fratante formule tecniche, standards, mansioni, modelli organizzativi? Progetto culturale dell'UNEBA vuol dire elaborare, applicare e tradurre l'ispirazione cristiana ed il riferimento ai principi fondamentali della nostra Costituzione in coerenti e conseguenti comportamenti nell'organizzazione, nella attività, nei servizi delle nostre istituzioni, nel concorso nella programmazione, nelle varie forme di contrattazione. E' un obiettivo alto, ma - come ci hanno ricordato il Presidente della Conferenza episcopale pugliese mons. Ruppi, nel suo intervento, ed il presidente della Caritas mons. Montenegro, nel suo lungo messaggio - unendo le nostre forze e con quelle degli altri organismi con i quali abbiamo da tempo comunità di intenti e di obiettivi, possiamo farcela".



ORI DI FAMIGLIA

Il sito dell'Uneba (www.uneba.org) ha pubblicato lo scorso agosto alcuni brani della lettera aperta che il dott. Giovanni Santone, collaboratore assiduo di questa rivista e presidente dell'Agenzia tutela minori - Onlus - Padova, ha indirizzato a S.E. Mons. Giancarlo Bregantini - Presidente della Commissione CEI per la Pastorale sociale e del lavoro - per segnalare un intervento sul "Corriere della sera" (9.8.2011) dell'Arcivescovo di Pompei, Mons. Carlo Liberati, in tema di mi-

nori in stato di abbandono. Tale intervento parlava, tra l'altro, di " ..infelice legge 149 del 2001 che ha chiuso gli orfanotrofi".

Sul problema dei minori e sul significato della legge 149 abbiamo già ripetutamente scritto proprio a firma del dott. Santone (N.P. nn. 10 e 12/2008; 1, 4 e 6-7/2010; 3-4 e 7-8/2011); torniamo sull'argomento, riprendendo un ampio stralcio della lettera a Mons. Bregantini, corredandolo di alcune note.

ECCELLENZA REV.MA,

"...Al riguardo lo scrivente, in qualità di presidente di una associazione di volontariato di Padova, denominata "Agenzia per la tutela dei minori", ritiene che la legge 149/ 2001 è un provvedimento di grande respiro, perché non solo indica come necessaria la chiusura degli istituti e orfanotrofi tradizionali, non più adeguati alle situazioni del disagio minorile, ma indica il percorso (criteri e standard) per la definizione delle alternative al ricovero, che sono l'affidamento familiare e la comunità di tipo familiare, oltre all'adozione.

La novità di tale provvedimento è in quello che si afferma ai commi 1 e 4 dell'art. 1: **il minore, senza alcuna distinzione di sesso, razza, etnia, lingua religione e nel rispetto dell'identità culturale, ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.**

Le soluzioni alternative scattano solo quando la famiglia non è in grado di provvedere a questi suoi compiti primari (comma 4, art 1).

Inoltre, prima ancora di attivare le alternative alla famiglia naturale, le istituzioni pubbliche (Stato, Regioni ed Enti locali) sono chiamate a supportare, in base alle proprie competenze, la famiglia comunque in difficoltà. E questo può realizzarsi anche stipulando convenzioni con enti e associazioni (comma 3, art.1).

Dopo tali brevi premesse, è importante chiarire il significato di **affidamento e adozione**: l'affidamento a famiglie o a comunità di tipo familiare scatta, nel rispetto di una procedura pre-



nuova
proposta

PROCEDURE DI ADOZIONE IN ITALIA

	2004	2006	2010	diff. %
Per l'estero	8.274		5.576	-32
Per l'Italia		16.234	10.611	-35

La fonte di questi dati è l'articolo firmato da **Flavia Amabile** su "La Stampa" del 3 ottobre 2011, articolo che annette le flessioni citate a motivi di difficoltà burocratiche e anche di ordine economico. Vi si parla dei seguenti costi per ogni adozione: euro 5.523 (+ 1000) per l'Ucraina, 7.000 per la Bulgaria, 12.000 per il Nepal, 3.500 per il Marocco, 6.000 per la Federazione russa.

cisa, in caso di abbandono temporaneo e assicurando i legami con la famiglia di origine. L'adozione, che da una mamma e un papà, valutati idonei dai servizi sociali, a un minore non è in funzione di adulti senza figli, ma nell'interesse del minore che non ha più una famiglia. Come si vede tutto ruota intorno al **principio del diritto del minore ad avere una famiglia**, che lo mantiene, lo educa e lo istruisce e realizza con lui relazioni affettive (art. 2, comma 2 legge 149). La stessa cosa vale per una comunità di tipo familiare, che deve essere *caratterizzata da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia* (art. 2, comma 4 legge 149).

Ho richiamato articoli e commi di una legge che sostanzialmente afferma un **principio naturale** che si può tradurre in questo modo: **la crescita e lo sviluppo di un bambino e di un adolescente avviene nella famiglia e, se quella naturale non c'è, la soluzione è in una famiglia alternativa o in una comunità che ha le caratteristiche di una famiglia.**

Ma la comunità di tipo familiare è tale se non è il prodotto della trasformazione solo apparente di un istituto, ottenuta suddividendo camerate e spazi, con tramezzi qua e là, creando ambienti più piccoli, ma non modificando una struttura, che resta uguale a quella preesistente. Inoltre, per realizzare risposte adeguate alle situazioni del disagio dei minori occorre qualche cosa in più, che è l'essenziale: la preparazione adeguata degli operatori per favorire – come già detto - *le relazioni affettive di cui ciascun bambino ha bisogno* nel contesto ambientale e sociale in cui egli vive.

...”

QUALE ATTENZIONE E QUALI RISPOSTE ALLE NUOVE SITUAZIONI DEI MINORI?

di Giovanni Santone

Nel mese di agosto S.E. Carlo Liberati, Arcivescovo di Pompei, in una lettera pubblicata il giorno 9 dal *Corriere della Sera*, nell'elenco delle attività promosse in campo assistenziale, forniva un dato allarmante: *sulle strade italiane, dopo l'infelice legge 149 del 2001, che ha chiuso gli orfanotrofi, ci sono 30 mila bambini poveri, che non interessano nessuno.*

La lettera del Prelato mi ha suggerito alcune precisazioni sulle risposte assistenziali indicate dalla citata legge, che pone al centro la famiglia e le soluzioni alternative, in caso di assenza della stessa, quali l'adozione, l'affidamento ad altra famiglia o persona e la comunità di tipo familiare. La mia lettera aperta del 23 agosto ha avuto come destinatario il *Presidente della Commissione CEI Pastorale Sociale e del Lavoro*, S.E. Giancarlo Bregantini, Arcivescovo di Campobasso e Bojano, che ha mostrato interesse al problema sollevato, come lo hanno dimostrato anche organismi, quali l'UNEBA nella persona del suo Presidente dott. Maurizio Giordano e la Fondazione Zancan di Padova, che continua da anni, sotto la presidenza di Mons. Giovanni Nervo e di Mons. Giuseppe Pasini, ad interessarsi del problema dell'infanzia e dell'adolescenza con iniziative formative e di ricerca.

Peraltro un'ulteriore riflessione mi è stata suggerita dal numero che ho letto nella lettera di S.E. Liberati: *trentamila bambini poveri e abbandonati*, a causa della chiusura degli orfanotrofi. Ho voluto approfondire con fonti certe, quali Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che si serve sull'argomento della collaborazione del *Centro documentazione e analisi dell'Istituto degli Innocenti di Firenze.*

Da tale fonte in allegato i dati (sono gli ultimi disponibili e riferiti al 31-12-2008) che riguardano i *bambini e gli adolescenti fuori dalla famiglia di origine* (vedere tab. a pag. 18).





Dalla scheda riassuntiva il numero degli affidamenti familiari e dei servizi residenziali per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono in totale i seguenti: *-bambini e adolescenti in affidamento familiare 15.200 - accolti nei servizi residenziali 15.500- totale 30.700.*

Nella premessa del rapporto si spiega che l'affidamento familiare è quello a singoli, parenti e famiglie, mentre l'affidamento residenziale è considerato tale se il minore è presso la struttura per almeno cinque notti alla settimana, salvo diverse prescrizioni del tribunale dei minorenni, del giudice tutelare e dei servizi locali che hanno in carico il minore.

Da un confronto con i dati al 31 dicembre 1998 (prima quindi della legge 149/2001), elaborati dallo stesso *Centro documentazione dell'Istituto degli Innocenti*, sorprende che nelle *strutture residenziali educativo-assistenziali* (presumibilmente inclusive degli orfanotrofi) le presenze fossero di poco meno e cioè 14.945, mentre gli affidamenti familiari sono passati da circa 10.000 a fine 1998 ai 15.200 del 31-12-2008, con un aumento di oltre il 64%. Questo dimostra che la legge 149/2001 ha dato un impulso notevole all'affidamento familiare, anche se sembra esserci qualche flessione negli anni successivi 2009 e 2010.

Il foglio *VITA. La voce dell'Italia responsabile*, sempre nel mese di agosto, riporta dati allarmanti riferiti al sud: 450 mila bambini in povertà, notizia che andrebbe approfondito in altra sede.

Un'ulteriore considerazione emerge dalla presenza di minori stranieri. In Italia raggiungono al 31-12-2010 la cifra di 932.675, che equivale al 60% di tutta la popolazione minorile. Da qui la necessità di scuole e servizi, pubblici e privati, che siano capaci di dare una risposta all'integrazione delle future generazioni.

So che anche al sud c'è un forte impegno nella tutela dei diritti dei minori, con servizi innovativi. E' necessario non lasciare da soli quanti in campo pubblico e privato si spendono per dare risposte adeguate alle nuove presenze con differenti provenienze e culture.

A conclusione avanzo una semplice proposta: fare sistema di accoglienza e di servizi per minori senza famiglia e in difficoltà, sia al Nord, che al Centro e al Sud dell'Italia, coinvolgendo, oltre alle istituzioni pubbliche e private, impegnate nella tutela dei minori (tutti i minori, senza distinzione, come impongono le leggi italiane e le convenzioni internazionali), anche la Chiesa con le sue risorse e le sue strutture.



PICCOLI UOMINI CRESCONO

di Alessio Affanni

E' entrata in vigore il 3 agosto scorso la legge n. 112 del 12 luglio 2011 che istituisce l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Esaminiamola nel dettaglio.

COSA C'ERA PRIMA DELLA NUOVA LEGGE?

La legge n. 112 del 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 166 del 19 luglio 2011, non è stata la prima ad istituire organismi operanti a livello nazionale in materia di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Già con la legge n. 451 del '97 si era provveduto ad istituire la **Commissione parlamentare bicamerale sull'infanzia**, con compiti di indirizzo e controllo sulla attuazione degli accordi internazionali e della legislazione sui diritti dei minori e si era dato vita all'**Osservatorio nazionale sull'infanzia e l'adolescenza** che ha il compito, in particolare, di predisporre il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti dell'infanzia e la relazione sulla condizione dell'infanzia in Italia.

Vi sono, poi, altri organismi facenti capo al governo, specializzati su singole tematiche riguardanti i minori d'età, tra i quali, ad esempio, l'**Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile**, e la **Commissione sulle adozioni internazionali** operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri quale autorità centrale italiana per l'applicazione della Convenzione dell'Aja sull'adozione internazionale del 1993 (ratificata dall'Italia con la legge n. 476 del 1998).

Una pluralità di organismi operanti a livello nazionale, quindi, che implica l'esigenza di un dialogo proficuo tra questi diversi ambiti amministrativi: attività che proprio il Garante nazionale dell'infanzia e dell'adolescenza dovrebbe favorire e coadiuvare (è una delle funzioni che la nuova legge gli attribuisce).

COM'E NATA LA NUOVA LEGGE; CHI E IL GARANTE?

La nascita della figura del Garante da attuazione a una serie di convenzioni e atti internazionali, fra i quali la Convenzione sui diritti del fanciullo di New York, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quella europea

sull'esercizio dei diritti dei fanciulli.

La legge n. 112 del 12 luglio 2011 ha quindi istituito l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, organo monocratico che viene nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera e del Senato. Il suo mandato (di durata quadriennale) è rinnovabile una sola volta.

Il Garante ha la funzione di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, con poteri autonomi di organizzazione, indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica.

A garanzia dell'autonomia della figura del Garante si stabilisce che, per tutta la durata dell'incarico, la persona eletta non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, imprenditoriale o di consulenza nei settori dell'infanzia e dell'adolescenza e non può essere amministratore o dipendente di enti pubblici o privati (inclusi incarichi in associazioni, ONLUS, ordini professionali del medesimo ambito). Se dipendente pubblico viene collocato fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato e non può nemmeno ricoprire cariche o incarichi all'interno di partiti politici.

La legge, pur stabilendo che il Garante viene scelto tra persone di notoria indipendenza e moralità e con specifiche professionalità ed esperienza nel campo dei diritti dei minori, non contiene alcuna disposizione relativa al procedimento di selezione degli aspiranti alla carica. La prassi adottata in alcuni stati europei suggeriva di stabilire una procedura pubblica e trasparente di esame delle candidature alla quale far partecipare anche gruppi di bambini e adolescenti.

QUALI FUNZIONI HA IL GARANTE?

L'Autorità garante ha diverse competenze tra cui quella di assicurare forme idonee di consultazione e collaborazione con tutti gli organismi e gli istituti operanti nella promozione e tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e dei loro diritti, **comprese le associazioni costituite da famiglie e da tutti i soggetti privati operanti nel settore** (con particolare riguardo al settore dell'affido e dell'adozione) ma potrà anche consultare persone di minore età. Il Garante esercita la sua



nuova
proposta



attività a favore dei diritti dei minori anche mediante compiti di proposta, consultivi, di informazione e di ascolto dei minori.

La legge prevede, quindi, che il Garante possa coinvolgere un'ampia lista di soggetti associativi, italiani e stranieri: in questo novero così esteso, rischia di rimanere soffocata la consultazione e la promozione della partecipazione di bambini e ragazzi alle politiche pubbliche rivolte a loro favore.

Il Garante verifica, inoltre, che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell'accesso alle cure e nell'esercizio del loro diritto alla salute e pari opportunità nell'accesso all'istruzione, anche durante la degenza e nei periodi di cura.

Esprime, inoltre, il proprio parere sul piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, prima della sua trasmissione alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, e segnala al Governo, alle regioni o agli enti locali e territoriali interessati, negli ambiti di rispettiva competenza, tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e tutela di tali diritti (con particolare riguardo al diritto alla famiglia, all'educazione, all'istruzione, alla salute) e può segnalare, inoltre, in casi di emergenza - alle Autorità giudiziarie e agli organi competenti - la presenza di persone di minore età in stato di abbandono al fine della loro presa in carico. Quest'ultima funzione di segnalazione dei casi di abbandono appare poco attuabile, dato che il Garante difficilmente potrà monitorare il territorio ed individuare, in anticipo, tali situazioni di emergenza (considerando le già numerose competenze attribuitegli), né la legge specifica quale Autorità giudiziaria sarebbe competente, dal punto di vista territoriale, a ricevere tale segnalazione.

Interessante, invece, stando al tenore del testo della legge, l'equiparazione della famiglia biologica del minore all'eventuale famiglia sostitutiva, nel cui ambito il minore ha diritto ad essere inse-

rito nei casi in cui la famiglia d'origine non sia in grado di provvedere alla sua crescita e alla sua educazione.

L'Autorità garante segnala alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni le situazioni di disagio di minori ed eventuali abusi che abbiano rilevanza penale o per i quali possano essere adottate iniziative di competenza della procura medesima: norma che si presenta, anche nella terminologia impiegata, piuttosto generica (non è specificato l'iter procedurale) e non appare del tutto idonea ad evitare invasioni e conflitti di competenza sia con le Autorità giudiziarie che con i servizi territoriali preposti a tali funzioni.

Il Garante ha anche la possibilità di formulare osservazioni e proposte sull'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi alle persone di minore età, di cui all'articolo 117, secondo comma lettera m) della Costituzione, e vigila in merito al rispetto dei livelli medesimi. Viene da chiedersi, anche in questo caso, come il Garante possa attuare un simile controllo senza un adeguato apparato tecnico e non potendo contare su un sistema integrato di collegamento con le strutture territoriali periferiche.

Il Garante, inoltre, promuove a livello nazionale, in collaborazione con gli enti e con le istituzioni che si occupano di persone di minore età, iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza.

L'Autorità garante promuove, inoltre, a livello nazionale, studi e ricerche sull'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e favorisce lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o risolvere con accordi conflitti che coinvolgano persone di minore età, stimolando la formazione degli operatori del settore e con la possibilità di diffondere buone prassi sperimentate in Italia ed all'estero.

Ulteriore funzione del Garante è quella di poter esprimere pareri sui disegni di legge e sugli atti normativi in materia, anche in sinergia con la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.

L'Autorità garante prende in esame, anche d'ufficio, situazioni in cui si ravvisi la violazione o il rischio di violazione di diritti di minori, eventualmente segnalandole agli organismi cui è attribuito il potere di controllo o di sanzione.

L'Autorità garante può richiedere alle pubbliche amministrazioni ed a qualsiasi ente pubblico o privato di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela delle persone di minore età, anche tramite accesso banche dati o ar-



nuova
proposta

chivi, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali e può procedere a visite e ispezioni presso strutture pubbliche o private, inclusi i centri per la giustizia minorile (con l'autorizzazione del magistrato di sorveglianza o del giudice precedente).

Il Garante dovrà presentare alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta con riferimento all'anno solare precedente.

Sono quindi numerosi i compiti attribuiti al Garante; tuttavia nella lunga lista di funzioni (alcune di rilevanza formale più che sostanziale) sono stati trascurati possibili ruoli che erano calzanti per quest'Autorità: ad esempio poteri di intervento per i minori coinvolti dalle problematiche migratorie, per il lavoro minorile e per la dispersione scolastica.

LA CONFERENZA NAZIONALE PER LA GARANZIA DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

La legge n. 112 del 2011 ha anche istituito la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, presieduta dall'Autorità nazionale e composta dai Garanti regionali o da figure analoghe, ove istituite, per promuovere l'adozione di linee d'azione comuni ed individuare forme per un costante scambio di dati e di informazioni.

La Conferenza, nel rispetto delle competenze dello Stato e delle regioni, svolge i seguenti compiti:

- promuove l'adozione di linee comuni di azione, da attuare sul piano regionale, nazionale ed internazionale;
- individua forme di costante scambio di dati e di informazioni sulla condizione delle persone di minore età a livello nazionale e regionale.

Per quanto riguarda il coordinamento con i Garanti regionali, la Conferenza sembra avere compiti abbastanza generici e poco operativi: manca, infatti, un rapporto tra struttura centrale ed organismi periferici (regionali) impegnati sullo stesso fronte. Gli estensori della legge hanno anche trascurato di coordinare le disposizioni normative nazionali con quelle delle leggi regionali di riferimento, né si è fatto rinvio all'utilizzo di prassi efficaci che siano state adottate, in questi anni, dai Garanti regionali (laddove istituiti).

UFFICIO DEL GARANTE E COSTI DI FUNZIONAMENTO

L'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, posto alle dipendenze del Ga-

rante stesso, è composto da dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche con ruolo di comando obbligatorio. Sarà composto da un numero massimo di dieci unità e, comunque, non oltre i limiti delle risorse disponibili.

Un apparato tecnico-amministrativo, quindi, che può fornire risposte di pronto intervento su casi concreti, ma che probabilmente, non riuscirà ad accogliere e trattare con la necessaria sistematicità i problemi strutturali che riguardano i minori su scala nazionale (viste le risorse umane e le dotazioni disponibili).

Ferme restando l'autonomia organizzativa e l'indipendenza amministrativa dell'Autorità garante, la sede ed i locali destinati all'Ufficio dell'Autorità medesima sono messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le spese per l'espletamento delle competenze attribuite al Garante e per le attività connesse e strumentali, nonché per il funzionamento del suo Ufficio, sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri ed iscritto in apposita unità previsionale di base: per ora sono previsti 700.000,00 euro per il 2011 e 1.500.000,00 euro all'anno dal 2012, di cui 200.000,00 sono l'indennità di carica per l'Autorità garante.

COME CONTATTARE IL GARANTE?

Chiunque potrà rivolgersi all'Autorità garante, anche attraverso numeri telefonici di pubblica utilità gratuiti (numeri d'emergenza e numeri verdi), per la segnalazione di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti delle persone di minore età.

Le procedure e le modalità di presentazione delle segnalazioni saranno stabilite puntualmente con determinazione del Garante stesso e, fatte salve le competenze dei servizi territoriali, dovranno assicurare la semplicità delle forme di accesso all'Ufficio dell'Autorità garante, anche mediante strumenti telematici.

Ancora una volta la legge lascia all'Autorità garante un largo margine di discrezionalità nel predisporre gli strumenti di risposta immediata alla domanda dell'utenza, a discapito dell'ascolto della problematica segnalata dal minore o dall'adulto (genitore, professionista, insegnante, volontario).

In conclusione (al di là del plauso per la nuova legge approvata) al Garante sono stati attribuiti vasti ambiti di manovra ma c'è un rischio di evanescenza e di poca incisività negli interventi. Ma, come sempre, saremo ben lieti di ricrederci...



VOLONTARIATO: ESIGIBILITÀ E TUTELA DEI DIRITTI SOCIALI

di Renato Frisanco *

IL QUADRO DI RIFERIMENTO DELLE POLITICHE SOCIALI

L'attuale periodo storico vede, da una parte, una significativa riduzione delle risorse per l'attuazione dello Stato sociale e, dall'altra, un aumento significativo dei bisogni in relazione alle emergenze dell'invecchiamento della popolazione, dei forti e incontrollabili flussi migratori, della crisi economica -che estende e rende più severa la povertà-, del mercato del lavoro - che colpisce in particolare i giovani - nonché della fragilità della famiglia. Dal canto suo la società civile, lungi dall'assistere passivamente alla "crisi di sviluppo" che con la globalizzazione ha colpito tutti i paesi occidentali, è sempre in stato di permanente mobilitazione attraverso le organizzazioni *nonprofit* che continuano a crescere - dalle 221 mila unità censite nel 2001 alle attuali 435 mila note all'ISTAT che a fine anno si appresta a realizzare il secondo censimento del *non profit* - e a qualificarsi con interventi spesso innovativi in tutti i settori delle politiche sociali. E' la nostra "*Big Society*" che ha radici antiche ed è ormai inserita nella cultura dello stato sociale, municipale e solidaristico. Questo è stato introdotto con la L. 328/2000¹, e completa le speculari riforme sul versante sanitario degli anni '90, tutte tese a riconoscere la valenza non solo gestionale o complementare delle forze del Terzo settore ma anche il loro partenariato con il "pubblico" nella pro-

grammazione, concertazione e valutazione dei servizi alla persona.

D'altra parte le ragioni del successo del Terzo settore non dipendono solo dalla necessità di far fronte alle carenze del sistema pubblico, ma sono strutturali e culturali e rispondono ad un'assunzione di responsabilità delle comunità locali in ordine alla creazione di beni e servizi di utilità sociale. Un elemento che caratterizza il nostro tempo è poi la costituzionalizzazione del "**principio di sussidiarietà**" che legittima in modo assoluto e definitivo l'iniziativa autonoma dei cittadini, singoli e associati, per attività di "interesse generale", che le istituzioni sono tenute a "favorire". E' l'affermazione del paradigma dell'"amministrazione condivisa" e quindi della democrazia partecipativa e deliberativa.²

Il nuovo modello di *Welfare* mutua pertanto la collaborazione di tutte le forze istituzionali e della società civile per promuovere meglio e a minor costo la salute psico-fisica e relazionale della persona garantendo a tutti i cittadini una soglia di servizi essenziali e una risposta di qualità ai diritti esigibili.

DAI BISOGNI AI DIRITTI SOCIALI DI CITTADINANZA

Come si legge nella prima stesura della Carta dei Valori del Volontariato (anno 2001), "*La cittadinanza è la visibilità della dignità della persona e dei suoi diritti nella sua co-*



nuova
proposta

¹ La L. 328 promuove un "sistema integrato di servizi e interventi sociali" basato sulla corresponsabilizzazione di tutte le forze istituzionali e del Terzo settore in tutti i momenti decisionali, soprattutto locali, inerenti le politiche sociali.

² Cfr. Arena G. e Cotturri G., *Il valore aggiunto. Come la sussidiarietà può salvare l'Italia*, Roma, Carocci editore, 2011.

Tav. 1. DAI BISOGNI AI DIRITTI DI CITTADINANZA

DA.....A	FASI	STRUMENTI	FUNZIONI DEL VOLONTARIATO	ATTIVITA' DEL VOLONTARIATO
BISOGNI	Rilevazione	Radicalamento sociale Tecniche specifiche	Funzione antenna	Accoglienza, ascolto, rilevazione
DOMANDA	Riconoscimento	Processi partecipativi, Attività di lobbying Proposte e progetti	Promozione dei diritti Animazione socio-culturale Funzione profetica	Proposta codecisionalità Sperimentazione di servizi/risposte
DIRITTO FORMALE	Esigibilità	Programmazione e titolarità di servizi specifici	Funzione ponte tra il cittadino e i servizi	Orientamento
DIRITTO REALE	Effettività (delle risposte)	Risposte di qualità Valutazione qualità percepita ed efficacia (esito)	Funzione di tutela (Advocacy), di monitoraggio e di servizio	Accompagnamento Empowerment Attivazione servizio Valutazione servizi Denuncia carenze

Fonte: elaborazione Fondazione Roma – Terzo Settore

unità di residenza. È altresì la garanzia che i diritti umani fondamentali della persona vengano garantiti e tutelati e che ogni persona possa partecipare allo sviluppo civile della comunità di appartenenza”.

La cittadinanza, in attuazione dei principi costituzionali, implica il riconoscimento e la garanzia dei diritti delle persone nella loro comunità di vita, la rimozione degli ostacoli che ne impediscono il pieno sviluppo come cittadini, la richiesta a ciascuno di essi di collaborare “secondo le proprie possibilità e la propria scelta al progresso della società”. Ai diritti fondamentali della persona si devono aggiungere il diritto all’accesso alle prestazioni sociali e sanitarie necessarie a soddisfare i bisogni riconosciuti ai cittadini in particolari condizioni (es., minori o disabili) e su uno specifico territorio.

Quale processo conduce dalla evidenziazione di un bisogno, al suo riconoscimento come domanda, fino alla sua codifica in diritto esigibile? Si è provato a percorrerlo secondo uno schema illustrato nella Tab. 1.

Occorre anzitutto che vi sia una capacità di rilevazione quantitativa e qualitativa dei bisogni per valutarne la diffusione/intensità e stimare il fabbisogno di interventi. Il volontariato è al riguardo un attore privilegiato per più motivi: il radicalamento sociale, la funzione di antenna rispetto ai nuovi bisogni, la connaturata


funzione di *advocacy* (tutela).

L’agire di una organizzazione di volontariato (OdV) è finalizzato a dare risposte ai bisogni che registra e che monitora nel tempo, anche solamente attraverso la sua operatività, se basata sull’accoglienza e l’ascolto delle persone in stato di bisogno. Nei casi migliori introduce qualche strumento di rilevazione e monitoraggio (schede utenti, registri dei casi in carico, raccolta sistematica di dati su particolari caratteristiche della popolazione, ricerche *ad hoc* a fronte di nuovi bisogni).

I bisogni hanno una natura dinamica, sono in



nuova
proposta



continuo cambiamento con l'evolvere della società e della cultura. Ogni nuovo bisogno deve poter diventare domanda esplicita e codificabile in un provvedimento pubblico di riconoscimento. In altri termini, esso deve essere quindi conosciuto, processato, rilevato nella sua consistenza. Inoltre richiede che venga ipotizzato l'intervento idoneo a soddisfarlo. Ciò necessita processi partecipativi, attività di *lobbying*, sensibilizzazione dell'opinione pubblica, proposte di intervento e progetti che attivino le soluzioni ipotizzate. Qui il volontariato gioca un ruolo importante, fino all'esercizio di una sua funzione peculiare che è quella "profetica", dell'anticipazione e della sperimentazione di servizi/interventi, funzione auspicabilmente accompagnata da una azione di sensibilizzazione della comunità locale.

Una volta sperimentati positivamente i servizi che soddisfano la domanda dello specifico bisogno, questo deve trovare nella programmazione pubblica il suo effettivo riconoscimento. Il bisogno-domanda viene riconosciuto come diritto esigibile, a seguito di un vaglio circa la sua

Inoltre, pur in presenza di una legislazione avanzata vi è sempre uno scarto tra il riconoscimento formale degli stessi e la risposta puntuale e soddisfacente da parte delle istituzioni e dei servizi. Infatti, perché un bisogno ottenga una risposta soddisfacente è necessario che vi siano condizioni sufficienti di accessibilità al servizio preposto (esistenza dello stesso e conoscenza da parte dell'ipotetico beneficiario), di buon funzionamento del servizio (efficienza organizzativa e processuale) e di qualità delle prestazioni (efficacia valutata ed esiti percepiti come soddisfacenti). Questo impegna, soprattutto il volontariato, in un'incessante funzione di controllo e di valutazione dell'operato dei servizi. Si afferma così una nuova forma di advocacy in grado di mettere in evidenza carenze e, se è il caso, di denunciare ingiustizie, prevaricazioni, omissioni da parte dei servizi. Importante è quindi una duplice funzione del volontariato:

- quella di "ponte" tra i servizi e i cittadini in stato di bisogno, con interventi di orientamento, accompagnamento e sostegno nei loro confronti perché possano accedere ai servizi ad essi dovuti;
- quella di valutatore della quantità-qualità dei servizi e del loro esito, offrendo agli stessi utenti (o richiedendoli agli enti gestori) strumenti di valutazione della qualità da essi percepita.

In questa ottica il rapporto delle organizzazioni di volontariato che gestiscono servizi con le istituzioni pubbliche, necessario per operare al meglio, non si riduce a quello di semplice esecutore per delega (ruolo "adattivo"), ma di *partner* effettivo fin dalla progettualità dello specifico servizio. Esse devono però mantenere sempre la tensione ad essere funzionali ai portatori di bisogno e alla comunità più che all'amministrazione pubblica pagante e quindi conservando libertà di denuncia, di stimolo critico e propositivo nei confronti di questa.

priorità e importanza, e garantisce alla persona che ne è portatrice un livello essenziale di risposta (es. l'assistenza domiciliare o il centro diurno per i disabili).

Tuttavia i nuovi bisogni non trovano facile recepimento nelle normative e spesso occorre un'azione di pressione per un lungo periodo prima di arrivare alla codificazione di tali bisogni in termini di diritti.

* *Fondazione Roma - Terzo Settore*



DETASSARE GLI STIPENDI

La manovra economica proroga al 2012 la decontribuzione e la detassazione.

ID.lgs 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111, prevede anche per l'anno 2012 la possibilità di detassare parzialmente e assoggettare a sgravio contributivo gli emolumenti che verranno erogati ai dipendenti del settore privato, in attuazione di accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali (sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale), correlati a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegati ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Tuttavia le condizioni di sgravio - sia fiscale che contributivo - non sono ancora note e verranno successivamente definite. Sarà anche da verificare se gli elementi retributivi accessori già individuati per il 2011 come suscettibili di

fruire della tassazione agevolata potranno essere confermati anche per il 2012, nonché se gli accordi territoriali o aziendali raggiunti nel 2011 saranno prorogati ovvero ne sarà richiesto un formale rinnovo.

Dovranno altresì essere precisati i seguenti altri aspetti:

- Il requisito reddituale del lavoratore per accedere al beneficio fiscale (in particolare se verrà confermato il limite di reddito di lavoro dipendente di 40.000 euro annui);
- La misura della tassazione agevolata (in particolare se verrà confermata l'aliquota del 10% sostitutiva di Irpef e addizionali);
- Il limite della retribuzione, erogata per i fini sopra indicati, assoggettabile al beneficio fiscale (in particolare se verrà confermato il limite di 6.000 euro annui);
- la misura dello sgravio contributivo (in particolare: se verrà confermato lo sgravio di 25 punti percentuali per il datore di lavoro e dell'intera aliquota contributiva a carico del lavoratore);
- La fissazione del limite della retribuzione da assoggettare al beneficio contributivo (per le erogazioni del 2009 il limite è stato del 2,50% della retribuzione annua del lavoratore, da intendersi quella imponibile contributivamente - mentre per il 2010 il limite e le modalità di accesso al beneficio non sono ancora stati definiti);
- se il contratto o l'accordo collettivo territoriale o aziendale debba essere depositato presso la Dpl e gli enti previdenziali;

- quale documentazione sarà da conservare o utilizzare per provare che si sono verificate le condizioni necessarie per l'applicazione del beneficio fiscale (se continuerà, per esempio, ad essere sufficiente attestare finalità e condizioni nella certificazione Cud).

Entro il 31 dicembre 2011, il Governo è impegnato a determinare e regolamentare la misura delle agevolazioni sopra indicate, nel rispetto della copertura finanziaria che verrà individuata con la legge di stabilità, comprese le relative condizioni per il riconoscimento del beneficio.



nuova
proposta

Volontariato: esenzione di imposta per la registrazione degli atti

Una circolare del 1° agosto 2011 ha definitivamente stabilito l'esenzione d'imposta per la registrazione degli atti presso l'Agenzia delle Entrate, anche se l'associazione non è ancora iscritta nel registro regionale del volontariato. Di cosa si tratta?

Con la Circolare 38/E del 1° agosto 2011 l'Agenzia delle Entrate ha fornito indirizzi interpretativi su alcune tematiche rilevanti in merito alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

Nella circolare, tra l'altro, si stabilisce l'esenzione dall'imposta di registro per gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato, anche prima dell'iscrizione nel registro regionale.

L'annosa questione, esaminata anche da precedenti circolari nel corso di questi anni, riguardava la possibilità di applicare l'esenzione d'imposta anche se l'associazione non aveva ancora ottenuto l'iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato, dato che proprio l'iscrizione nel registro consente di beneficiare di tale esenzione (prevista all'articolo 8, comma 1 della legge 266/91).

L'Agenzia delle Entrate ha rilevato che alcune leggi regionali stabiliscono che le associazioni, per richiedere l'iscrizione nei registri del volontariato, devono allegare copia dell'atto costitutivo e dello statuto redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata presso l'Agenzia delle Entrate. Ciò comporta che le stesse organizzazioni, costituite con semplice scrittura privata, senza ricorrere al notaio (e sono la maggior parte), potevano iscriversi negli appositi registri solo dopo la registrazione dell'atto costitutivo presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

La circolare finalmente stabilisce che le organizzazioni di volontariato saranno esonerate dal versamento dell'imposta anche per registrazioni di atti effettuate prima dell'iscrizione nell'apposito registro regionale, ma dovranno comunicare tempestivamente l'avvenuta iscrizione nel registro suddetto, inoltrando copia del provvedimento di iscrizione all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate in cui hanno effettuato la registrazione degli atti.

Gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui non risulti l'avvenuta iscrizione nel predetto registro nei tempi utili per l'accertamento, procederanno al recupero delle imposte non pagate con applicazione dei relativi interessi e sanzioni.

E' stato quindi recepito quanto suggerito dall'Agenzia delle Onlus (ora Agenzia per il terzo settore) che, con Deliberazione del Consiglio n. 60 dell'11 febbraio 2009, aveva pubblicato l'Atto di Indirizzo di carattere generale contenente chiarimenti proprio su questo tema. L'indicazione fornita agli uffici dell'Agenzia delle Entrate era di provvedere alla registrazione degli atti in esenzione d'imposta, con l'impegno delle associazioni di comunicare successivamente, a tali uffici, l'avvenuta iscrizione nel registro del volontariato, sanzionando i casi di mancata iscrizione.

Sarà utile, a questo punto, che gli uffici della pubblica amministrazione si colleghino in rete (ad esempio mediante una banca dati informatica) onde poter inseguire, acquisire e scambiarsi tutte le informazioni riguardanti i soggetti interessati.

(Da pag. 9)

Tavola 1

Bambini e adolescenti in affidamento familiare e accolti nei servizi residenziali per Regione e Provincia autonoma - 31/12/2008

Regioni e Province autonome	Bambini e adolescenti in affidamento familiare	Bambini e adolescenti accolti nei servizi residenziali	Totale	Bambini e adolescenti fuori famiglia - per 1.000 resid. di 0-17 anni-	Bambini in affidam. familiare per ogni bambino accolto nei servizi residenziali
Piemonte	1.643	841	2.484	3,7	2,0
Valle d'Aosta	44	14	58	2,8	3,1
Lombardia	2.238	1.450	3.688	2,3	1,5
Provincia Bolzano	184	143	327	3,3	1,3
Provincia Trento	98	270	368	3,9	0,4
Veneto	823	844	1.667	2,0	1,0
Friuli-Venezia Giulia	138	428(a)	566	3,1	0,3
Liguria	633	522(b)	1.155	5,2	1,2
Emilia-Romagna	1.227	1.084(b)	2.311	3,5	1,2
Toscana	1.319	685	2.004	3,6	1,9
Marche	304	565	869	3,5	0,5
Umbria	192	242	434	3,2	0,8
Lazio(c)	1.252	1.987	3.239	3,4	0,6
Abruzzo	250(d)	392	642	3,0	0,6
Molise	29	58	87	1,7	0,5
Campania(e)	1.090	1.660	2.750	2,3	0,7
Puglia	1.409	1.400(f)	2.809	3,7	0,7
Basilicata	66	179	245	2,4	0,4
Calabria(g)	450	570	1.020	2,8	0,8
Sicilia	1.364	1.700(h)	3.064	3,2	0,8
Sardegna(i)	450	420	870	3,4	1,1
Italia	15.200	15.500	30.700	3,0	1,0

(a) I minori stranieri non accompagnati, qui conteggiati, risultano 263; sono ospitati in enti di formazione con servizi alberghieri;

(b) Dato al 31/12/2007;

(c) Dati al 31/12/2009;

(d) Dati stimati applicando l'incremento medio annuo nazionale nel periodo 2005-2007 ai 199 casi di affidamento familiare riferiti al 31/12/2005; degli ambiti territoriali della Campania (arrotondamento alla decina);

(e) Dati stimati sulla base dei 981 affidamenti riferiti al 90% degli ambiti territoriali e sui 1.163 casi di accolti nei servizi residenziali riferiti al 70% del territorio della Campania (arrotondamento alla decina);

(f) Dato di presenza stimato sulla base dei 1.435 posti letto disponibili nei servizi residenziali autorizzati al funzionamento e dei 1.914 minori accolti sull'intero arco dell'anno 2008;

(g) Dati stimati applicando l'incremento medio annuo nazionale nel periodo 2005-2007 ai 354 casi di affidamento familiare riferiti al 31/12/2005 e ai 516 casi di accolti nei servizi residenziali al 31/12/2005 (arrotondamento alla decina);

(h) Valutazione prudenziale sulla base degli oltre 2.000 posti disponibili nei servizi residenziali;

(i) Valutazione prudenziale sulla base dei 242 affidamenti e dei 212 minori accolti nei servizi riferiti ai 94 comuni che nel complesso hanno compilato il questionario sul totale dei 379 comuni presenti sul territorio della Sardegna;

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LA PROMOZIONE DI CONDIZIONI DI PIENA PARITÀ TRA DONNE E UOMINI

(Legge regionale 15 luglio 2011, n. 8 - Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 109 del 15 luglio 2011)

La legge regionale n. 8/2011 ha istituito la Commissione regionale per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini. La Commissione è organo consultivo della Regione in ordine ai provvedimenti ed alle iniziative riguardanti il contrasto ad ogni forma di discriminazione di genere e la promozione di politiche di pari opportunità, con particolare riguardo alle condizioni di fatto e di diritto delle donne, anche migranti, per la tutela e l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di piena parità tra donne e uomini. La Commissione persegue le finalità di rimozione di ogni forma di disuguaglianza pregiudizievole, nonché di ogni discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle persone, come dettato dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; di valorizzazione della differenza di genere e sostegno di percorsi rivolti all'affermazione della specificità, libertà e autonomia femminile, diretti alla parità giuridica e sociale tra donne e uomini; di creazione di uno stretto raccordo e di un dialogo permanente tra le donne elette nelle istituzioni, gli organismi che si occupano di pari opportunità e discriminazioni di genere, le rappresentanze femminili delle realtà economiche, imprenditoriali, professionali e del lavoro, nonché le realtà e le esperienze femminili presenti nella regione; di monitoraggio al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi, in particolare di garantire criteri equi di accesso ai servizi rivolti alle persone e alle famiglie.

In ordine alle finalità di cui sopra la Commissione esprime proposte ed elabora progetti di intervento regionale e locale e più in particolare esprime pareri e formula osservazioni e proposte alla Commissione assembleare referente su progetti di legge e su proposte di atti di programmazione ad essa assegnati in sede consultiva; valuta, anche con il supporto di competenti organismi, lo stato di attuazione nella regione delle normative regionali, nazionali ed europee in materia di democrazia paritaria, pari opportunità e di contrasto ad ogni forma di discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle persone, con particolare riferimento alle leggi in materia di lavoro, formazione professionale, assistenza, servizi sociali ed attività culturali; elabora proposte di adeguamento normativo al fine della loro presentazione all'Assemblea legislativa; promuove iniziative, anche in collaborazione con gli organismi competenti, volte a sostenere l'adozione di azioni positive da parte di soggetti pubblici e privati nel lavoro, nella ricerca, nella formazione, nell'istruzione, nella cultura, nell'organizzazione dei tempi di vita, familiari e di lavoro, per espandere l'accesso delle donne al lavoro, incrementare le loro opportunità di formazione e progressione di carriera professionale, sviluppare l'imprenditorialità femminile e le attività libero professionali, nonché ogni iniziativa utile volta al contrasto di tutte le forme di discriminazione; collabora, nel rispetto dell'autonomia delle singole istituzioni, alle iniziative riguardanti la soggettività ed il protagonismo femminile, promosse da Regione, province, comuni ed altri enti locali; promuove e sostiene la presenza delle donne nelle nomine di competenza regionale e sollecita la realizzazione di ini-

ziative volte a favorire la partecipazione attiva delle stesse alla vita politica, sociale, economica e culturale; svolge indagini conoscitive e ricerche sulle condizioni di vita materiali e simboliche delle donne nell'ambito regionale e sulle disparità in genere; cura la diffusione delle informazioni raccolte, anche attraverso incontri, seminari, convegni, conferenze, pubblicazioni, l'uso della stampa e delle strutture radiotelevisive; favorisce il migliore utilizzo delle fonti di informazione esistenti; si rapporta con le istituzioni e gli organismi nazionali ed europei impegnati in materia.

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - LR 18/2005, ART. 37, COMMA 2. REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE DI SOGGETTI DISABILI DI CUI ALL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68 (NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI), IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 37, COMMA 2, LETTERA B), DELLA LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 2005, N. 18 (NORME REGIONALI PER L'OCCUPAZIONE, LA TUTELA E LA QUALITÀ DEL LAVORO)

(Decreto del Presidente della regione 13 luglio 2011, n. 163 - Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 27 luglio 2011)

Il Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia n. 163/2011 si propone di stabilire i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di incentivi finalizzati a favorire l'inserimento al lavoro delle persone disabili, iscritte nell'elenco di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 ("Norme per il diritto al lavoro dei disabili"), assunte a tempo indeterminato attraverso le convenzioni stipulate, ai sensi dell'art. 11 della legge 68/1999, tra le Amministrazioni provinciali e i datori di lavoro privati.

Ai fini di quanto previsto dal regolamento si intende per costo salariale annuo lordo l'importo totale dei costi sostenuti dal datore di lavoro, in relazione al posto di lavoro considerato; per annualità il periodo di 12 mesi decorrente dalla data di assunzione del lavoratore disabile e periodi successivi di pari durata; per Provincia competente la Provincia sul cui territorio è instaurato il rapporto di lavoro.

Beneficiari degli incentivi di cui all'art. 1 del Regolamento sono i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, anche se non soggetti agli obblighi della legge 68/1999, che stipulano con le Province le convenzioni di cui all'art. 11 e 12-bis, comma 5, lettera b) della legge 68/1999.

Sono ammesse agli incentivi le assunzioni a tempo indeterminato, di lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'art. 8 della legge 68/1999, effettuate nell'anno solare antecedente al provvedimento con il quale il Ministero del lavoro attua annualmente il riparto delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.

L'ammontare massimo dell'incentivo è pari: al 60% del costo salariale annuo lordo se il disabile assunto ha una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 n. 915 e successive modificazioni, ovvero con handicap intellettuale e psichico indipendente-

mente dalla percentuale di invalidità; al 25% del costo salariale annuo lordo se il disabile assunto ha una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% ed il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alla tabella annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 n. 915 e successive modificazioni.

Il Regolamento prevede altresì che gli incentivi in parola sono cumulabili, per gli stessi costi, con altri interventi contributivi previsti da altre leggi statali e regionali, a meno che queste ultime espressamente non escludano la cumulabilità con altre provvidenze e purché tale cumulo non si traduca in una intensità di aiuto superiore al 100% dei costi rilevanti in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati.

Nel caso in cui la somma degli interventi contributivi sia superiore all'intensità di aiuto di cui al comma 1, l'importo del contributo deve essere ridotto sino al raggiungimento di tale intensità di aiuto.

Le domande per la concessione degli incentivi sono presentate alla Provincia competente, entro novanta giorni dalla conclusione del dodicesimo mese successivo all'assunzione.

L'incentivo non è concesso quando il lavoratore è licenziato durante il periodo di prova; qualora la permanenza del lavoratore presso il datore di lavoro risulti per un periodo inferiore all'annualità, il contributo di cui al comma 2 è concesso limitatamente al periodo di permanenza. La Provincia comunica al beneficiario la concessione dell'incentivo nei limiti delle risorse disponibili, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda.

L'erogazione dell'incentivo è condizionata alla verifica, da parte della Provincia, in ordine alla permanenza del rapporto di lavoro per il quale è stato concesso l'incentivo medesimo anche per periodi inferiori all'annualità di riferimento.

L'incentivo già concesso è revocato nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, successiva al periodo di prova, per cause non imputabili al lavoratore, in misura proporzionale alla durata del rapporto di lavoro, nonché nell'ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, in misura proporzionale alla durata dell'orario di lavoro.

In caso di trasformazione della società, di fusione, di conferimento d'azienda e di trasferimento d'azienda, gli incentivi vengono concessi o erogati al soggetto subentrante a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti che danno titolo ad ottenere l'incentivo e che in capo al medesimo soggetto prosegua il rapporto lavorativo per l'instaurazione del quale era stato richiesto l'incentivo.

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 16 NOVEMBRE 2010, N. 19 (INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO A TUTELA DEI SOGGETTI DEBOLI)

(Decreto del Presidente della Regione 2 agosto 2011, n. 0190/Pres. - Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 32 del 10 agosto 2011)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 legge regionale 16 novembre 2010, n. 19 (*"Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli"*), il regolamento in parola si propone di disciplinare le forme di finanziamento agli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni per gli interventi di formazione delle persone che intendono svolgere la funzione di amministratore di sostegno e per le azioni di sensibilizzazione volte a promuovere l'istituto dell'amministratore di sostegno; le modalità di rimborso degli oneri finanziari a carico degli amministratori di sostegno per la stipula dell'assicurazione

per la responsabilità civile connessa con l'incarico ricoperto; i requisiti, ulteriori rispetto a quelli previsti dal codice civile, necessari per l'iscrizione negli elenchi delle persone disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno e i criteri per l'istituzione e la tenuta degli elenchi stessi da parte degli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni; i requisiti per l'iscrizione nel registro regionale dei soggetti del privato sociale interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, e i criteri per l'istituzione e la tenuta del registro stesso.

Nel contempo con il regolamento sono disciplinate le modalità di sostegno ai Servizi sociali dei Comuni per l'istituzione e la gestione dello Sportello promozione e supporto all'istituto dell'amministratore di sostegno, come previsto dall'art. 3 legge regionale 19/2010, nonché, in sede di prima attuazione, gli interventi di sostegno alle associazioni già operanti sul territorio per la promozione della figura dell'amministratore di sostegno di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 19/2010.

Sono destinatari dei finanziamenti per gli interventi di formazione delle persone che intendono svolgere la funzione di amministratore di sostegno e per le azioni di sensibilizzazione volte a promuovere l'istituto dell'amministratore di sostegno, gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni di cui all'art. 18, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (*"Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale"*).

Sono ammessi al finanziamento:

- a) gli interventi formativi finalizzati a fornire alle persone che intendono svolgere la funzione di amministratore di sostegno adeguate conoscenze riguardanti i doveri e le responsabilità connesse all'assunzione dell'incarico;
- b) le azioni di sensibilizzazione sulla figura dell'amministratore di sostegno con l'obiettivo di diffonderne la conoscenza tra la popolazione, al fine di incentivare il ricorso all'istituto e di promuovere la disponibilità all'assunzione dell'incarico.

Gli interventi e le azioni di cui sopra possono essere realizzati anche in partenariato con altri soggetti istituzionali, enti di formazione e soggetti del privato sociale operanti in materia di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, aventi sede sul territorio regionale, secondo le forme di collaborazione ritenute più idonee.

Gli Enti gestori che intendono realizzare gli interventi e le azioni di cui all'art. 3 del regolamento, per accedere ai finanziamenti presentano domanda, allegando una sintetica descrizione degli interventi e delle azioni previste, entro il 1° marzo di ogni anno al Servizio competente in materia di interventi e servizi sociali della Regione.

Le risorse disponibili sono ripartite fra gli Enti gestori che hanno presentato domanda sulla base del seguente criterio:

- a) il venti per cento in misura uguale fra i richiedenti;
- b) il venti per cento in proporzione alla popolazione di età compresa tra 18 e 64 anni residente negli ambiti distrettuali richiedenti;
- c) il trenta per cento in proporzione alla popolazione di età uguale o superiore a 65 anni residente negli ambiti distrettuali richiedenti;
- d) il trenta per cento in proporzione alle amministrazioni di sostegno pendenti a favore di residenti in ciascun Ambito distrettuale richiedente, sulla base dei dati forniti dalla Corte d'Appello di Trieste entro il 31 marzo di ciascun anno.

Per la realizzazione degli interventi e per le azioni di cui all'art. 3 del regolamento sono ammesse a rimborso le seguenti spese ad essi direttamente riferibili:

- a) corrispettivi a terzi per prestazioni e per servizi, comprensivi di eventuali rimborsi spese;
- b) spese per l'affitto di locali;
- c) spese per la produzione e la divulgazione di materiale informativo e promozionale;
- d) spese per l'acquisto di materiali di consumo e per il noleggio di attrezzature e materiali;
- e) spese di organizzazione, di segreteria e di gestione in mi-

sura pari al dieci per cento della spesa complessivamente ammessa.

La rendicontazione è effettuata ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 7/2000 entro i termini stabiliti con il decreto di concessione; qualora la spesa rendicontata risulti inferiore al finanziamento concesso gli Enti gestori.

Agli amministratori di sostegno che assistono persone residenti in Regione e che, in ragione della loro funzione, hanno stipulato polizze di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi è concesso il rimborso del premio di assicurazione della polizza che sia esclusivamente finalizzata alla copertura dei rischi derivanti dall'amministrazione del patrimonio della persona amministrata. Per ottenere il rimborso gli interessati presentano domanda al Servizio, corredata dal decreto del Tribunale di nomina alla funzione di amministratore di sostegno, dalla polizza di assicurazione e dalla quietanza di pagamento del premio e da copia del documento di identità in corso di validità.

Qualora le risorse disponibili al momento della presentazione della domanda non consentano la concessione del rimborso, le domande non soddisfatte rimangono valide fino alla fine del secondo esercizio finanziario successivo a quello di riferimento e sono evase secondo l'ordine cronologico di presentazione a seguito della disponibilità di ulteriori risorse.

Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 19/2010 gli Enti gestori istituiscono, entro il 31 dicembre 2011, l'elenco dei soggetti disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno, da mettere a disposizione dell'Autorità giudiziaria competente alla nomina.

Nell'elenco sono iscritte le persone aventi residenza nel territorio di competenza dell'Ambito distrettuale presso il quale l'elenco è istituito. Il richiedente, all'atto dell'iscrizione, può esprimere la disponibilità a svolgere l'incarico anche o esclusivamente nel territorio di Ambiti distrettuali diversi da quello di appartenenza.

Gli Enti gestori disciplinano il procedimento di iscrizione nell'elenco secondo le proprie norme di organizzazione e nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento, assicurando l'applicazione delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*) e il rispetto delle norme in materia di privacy e tutela dei dati personali.

Le persone che intendono iscriversi nell'elenco dei soggetti disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno non devono incorrere nei casi di incapacità all'assunzione dell'incarico previsti dall'articolo 350 del codice civile e devono possedere i seguenti ulteriori requisiti:

- a) essere residenti in regione;
- b) non avere riportato condanne penali.

L'elenco dei soggetti disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno è messo a disposizione dell'Autorità giudiziaria cui compete la nomina.

Presso il Servizio è istituito con decreto del Direttore di Servizio, per finalità statistiche e conoscitive, l'Elenco regionale dei soggetti disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno, risultante dalla raccolta degli elenchi di cui all'articolo 11. A tal fine gli Enti gestori trasmettono entro il 1° marzo di ogni anno copia dei propri elenchi al Servizio della Direzione Centrale competente.

Presso il Servizio è istituito, con decreto del Direttore del Servizio, il registro regionale dei soggetti del privato sociale interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia; il Registro è istituito e conservato nel rispetto delle norme in materia di privacy e tutela dei dati personali, di cui al decreto legislativo 196/2003.

Possono iscriversi nel Registro:

- a) le associazioni;
- b) le cooperative sociali;
- c) gli altri soggetti del privato sociale aventi personalità

giuridica.

I soggetti in parola devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) almeno dodici mesi di attività alla data di presentazione della domanda d'iscrizione;
- b) assenza di condanne penali in capo ai rappresentanti legali dell'ente e ai soggetti che ricoprono le diverse cariche associative;
- c) presenza nello statuto di finalità specificatamente rivolte alla promozione dell'amministratore di sostegno;
- d) sede nel territorio regionale.

Per l'iscrizione nel Registro le organizzazioni interessate presentano domanda sottoscritta dal legale rappresentante al Servizio competente, corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia autentica dell'atto costitutivo, dello statuto oppure dell'accordo tra gli aderenti;
- b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative o sociali;
- c) relazione dettagliata sull'attività dell'organizzazione con allegata copia di eventuali accordi sottoscritti con enti e istituzioni finalizzati alla promozione della figura dell'amministratore di sostegno;
- d) copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda, qualora sia trasmessa per posta.

Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il Direttore di servizio competente dispone l'iscrizione nel Registro oppure, con provvedimento motivato, il diniego dell'iscrizione da comunicare all'organizzazione richiedente.

I soggetti iscritti nel Registro sono tenuti

- a) a comunicare eventuali modificazioni dello statuto o dell'accordo tra gli aderenti trasmettendo copia autentica dei relativi atti;
- b) a comunicare ogni modifica intervenuta nelle cariche associative o sociali;
- c) a comunicare l'eventuale condanna penale a carico di coloro che ricoprono le diverse cariche associative o sociali;
- d) a trasmettere copia degli eventuali accordi di cui all'articolo 21, comma 2, lett. c);
- e) a comunicare ogni altro fatto rilevante ai fini dell'iscrizione nel Registro.

Gli Enti gestori sono i destinatari dei finanziamenti previsti dall'art. 3 della legge regionale 19/2010 finalizzati all'istituzione ed alla gestione di uno o più sportelli per la promozione e il supporto all'istituto dell'amministratore di sostegno.

Lo sportello di promozione e supporto all'istituto dell'amministratore di sostegno può essere gestito in forma singola o in forma associata tra più Enti gestori, sulla base di appositi accordi, in via diretta o tramite affidamento a uno o più soggetti iscritti nel Registro.

In caso di affidamento della gestione dello Sportello, gli Enti gestori stipulano convenzioni o protocolli d'intesa utilizzando lo schema-tipo allegato al presente regolamento.

Gli Enti gestori che intendono istituire o gestire gli Sportelli, per accedere ai finanziamenti presentano domanda entro il 1° marzo di ogni anno al Servizio; le risorse disponibili sono ripartite fra gli Enti gestori che hanno presentato domanda con le modalità di cui all'art. 5 del regolamento.

Nel caso gli Enti gestori intendano istituire o gestire gli Sportelli in forma associata, la domanda è presentata in forma congiunta con indicazione dell'Ente gestore referente, al quale viene erogato il contributo alla cui determinazione concorrono le quote di riparto spettanti a ognuno.

Sono ammesse a rendiconto le spese direttamente ed esclusivamente riferibili alla istituzione o alla gestione dello Sportello, rientranti nelle seguenti tipologie:

- a) costi del personale che svolge attività di sportello, comprensivi di eventuali rimborsi spese;
- b) compensi a terzi per prestazioni e per servizi, comprensivi di eventuali rimborsi spese;
- c) spese per l'affitto di locali;
- d) spese per l'acquisto di materiali di consumo e per il no-

- leggio di attrezzature e materiali;
- e) spese per la produzione e la divulgazione di materiale informativo e promozionale;
- f) spese di organizzazione, di segreteria e di gestione in misura pari al dieci per cento della spesa complessivamente ammessa.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale 19/2010, l'Amministrazione regionale interviene a favore delle associazioni già operanti sul territorio per la promozione della figura dell'amministratore di sostegno mediante la concessione di contributi per la realizzazione nel territorio regionale di programmi di attività e interventi diretti a promuovere la figura dell'amministratore di sostegno e a diffonderne informazioni utili.

Possono beneficiare dei contributi di cui sopra le associazioni che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) presenza nello statuto di finalità coerenti con la promozione della figura dell'amministratore di sostegno;
- b) ubicazione della sede legale o operativa in regione;
- c) essere costituite e operanti alla data del 1 gennaio 2011.

Sono considerate operanti alla data del 1 gennaio 2011 le associazioni che hanno svolto, nel corso dell'anno 2010, attività finalizzate alla promozione della figura dell'amministratore di sostegno.

Per accedere ai contributi i legali rappresentanti delle associazioni di cui sopra presentano domanda entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento al Servizio. La domanda è corredata da copia autentica dell'atto costitutivo, dello statuto o dell'accordo fra gli aderenti; dichiarazione di aver svolto nel corso dell'anno 2010 attività finalizzate alla promozione della figura dell'amministratore di sostegno con descrizione delle stesse; relazione illustrativa del programma di attività promozionali della figura dell'amministratore di sostegno che si intendono realizzare, del contesto sociale e territoriale sul quale si intende intervenire, dei tempi, luoghi e modalità di realizzazione dell'intervento, degli obiettivi e dei risultati attesi, delle attività previste, del numero e caratteristiche dei destinatari; preventivo di spesa; copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda, qualora sia trasmessa per posta.

Sono ammesse le seguenti tipologie di spesa, purché direttamente attinenti al programma di attività e di interventi:

- a) compensi a terzi per prestazioni e per servizi, comprensivi di eventuali rimborsi spese;
- b) spese per l'affitto di locali;
- c) spese per l'acquisto di materiali di consumo e per il noleggio di attrezzature e materiali;
- d) spese per la produzione e la divulgazione di materiale informativo e promozionale.

Le risorse disponibili sono ripartite proporzionalmente fra le associazioni che hanno presentato domanda in relazione alle spese complessivamente ammesse; il contributo è concesso, con decreto del Direttore del Servizio, fino al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile e non può in ogni caso eccedere euro 15.000,00; il contributo è erogato in due soluzioni, con un acconto in via anticipata pari al 70 per cento della somma assegnata e un saldo per la rimanente quota dopo la presentazione del rendiconto.

REGIONE TOSCANA - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2005, N. 41 (SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER LA TUTELA DEI DIRITTI DI CITTADINANZA SOCIALE)

(Legge regionale 14 giugno 2011, n. 23 - Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 27 del 2 giugno 2011)

Con la legge regionale n. 23/2011 sono introdotte una serie di modifiche al testo della legge regionale n. 41/2005;

in particolare il comma 3 dell'art. 20 è sostituito dal seguente: "3. Per l'esercizio della funzione di autorizzazione di cui al comma 2, il comune si avvale di apposita commissione multidisciplinare, costituita dall'azienda unità sanitaria locale, composta da operatori con professionalità sanitarie, sociali e tecniche."

Dopo la lettera h) del comma 2 dell'art. 55 della legge regionale n. 41/2005 è aggiunta la seguente: "h-bis) la tutela ed il sostegno a favore della disabilità visiva, nonché la realizzazione di progetti innovativi, volti al recupero dell'autonomia personale ed al sostegno delle persone disabili, anche tramite animali da compagnia ovvero attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie."

Dopo l'art. 55 è inserito l'art. 55bis del seguente tenore "Scuola nazionale cani guida per ciechi e Stamperia Braille.

1. Le politiche individuate all'art. 55, comma 2, lettera h-bis), sono realizzate dalla Regione in particolare attraverso la Scuola nazionale cani guida per ciechi e la Stamperia Braille. 2. In attuazione di quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale provvede, con appositi regolamenti, a disciplinare in particolare:

- a) le modalità di assegnazione dei cani guida, nonché l'organizzazione e gestione dei corsi di orientamento, mobilità ed autonomia personale, per quanto riguarda la Scuola nazionale cani guida per ciechi;
- b) l'attività di trascrizione dei testi scolastici per studenti, nonché di ristampa di opere appartenenti al relativo catalogo, per quanto riguarda la Stamperia Braille."

I regolamenti previsti dall'art. 55-bis, comma 2, sono emanati entro duecentodieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO) - MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE SULL'ASSISTENZA DIURNA AGLI ANZIANI

(Decreto del Presidente della provincia 20 giugno 2011, n. 22 - Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 29/II del 19 luglio 2011)

Per effetto del decreto presidenziale in oggetto l'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia 20 giugno 2007, n. 39, è così sostituito: "Art. 3 (Autorizzazione e accreditamento). - 1. Il centro di assistenza diurna deve essere autorizzato ed accreditato ai sensi della vigente normativa provinciale."

Il comma 1 dell'art. 4 è così sostituito: "1. Il centro di assistenza diurna può essere gestito direttamente dagli enti gestori dei servizi sociali, oppure da essi affidato, mediante convenzione, ad enti pubblici o privati, associazioni o cooperative, senza fine di lucro, in possesso dell'autorizzazione e accreditamento di cui all'art. 3."

L'art. 8 è così sostituito: "Art. 8 (Assistenza diurna fino a tre persone anziane contemporaneamente in case di riposo/centri di degenza). - 1. L'assistenza diurna fino a tre persone anziane contemporaneamente in case di riposo/centri di degenza ha luogo insieme agli ospiti della casa e può essere garantita attraverso la dotazione organica e strutturale esistente, senza ulteriori maggiorazioni. 2. Le persone assistite vengono coinvolte nelle attività quotidiane della casa di riposo/del centro di degenza secondo i propri bisogni e le proprie capacità. Devono essere previste possibilità di riposo idonee (poltrone da riposo, letti). 3. La casa di riposo/centro di degenza informa preventivamente ogni anno l'ente gestore dei servizi sociali e l'ufficio provinciale competenti circa l'attivazione del servizio di assistenza diurna e il numero dei posti previsti. 4. La Giunta Provinciale stabilisce annualmente le tariffe del servizio." Con il decreto in parola viene altresì abrogato l'art. 10 del decreto del Presidente della Provincia 20 giugno 2007, n. 39.

QUOTE ADESIONE UNEBA ANNO 2011

QUOTE NAZIONALI

Valide per: Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna

- Scuole materne, euro 50
- Istituti fino a 50 assistiti, euro 130
- Istituti da 50 a 100 assistiti, euro 165
- Istituti da 100 a 200 assistiti, euro 270
- Istituti con oltre 200 assistiti, euro 320
- Sostenitori, euro 600

Le quote possono essere versate con una di queste modalità:

- sul conto corrente postale 18680009 intestato a Uneba - Via Gioberti, 60 - 00185 Roma, utilizzando bollettini postali o con bonifico postale. Codice Iban: IT45 Z07601 03200 000018680009
- sul conto corrente bancario 90490/97 presso Banca Intesa Sanpaolo, ag. 113 di Roma, intestato a Uneba. Codice Iban: IT 68 R 03069 05041 000009049097

Si raccomanda, al momento del pagamento, di specificare città e provincia in cui ha sede il vostro ente, onde evitare disguidi dovuti a casi di enti con lo stesso nome.

QUOTE REGIONE LIGURIA

(comprensiva dellaquotanazionale)

- Scuole materne, euro 80
- Istituti fino a 50 assistiti, euro 230
- Istituti da 50 a 100 assistiti, euro 265
- Istituti da 100 a 200 assistiti, euro 470
- Istituti con oltre 200 assistiti, euro 540
- Sostenitori, euro 850

Le quote devono essere versate sul conto corrente postale 43151281 intestato a Uneba - Via Pisa, 9/1 - 16146 Genova. Per informazioni: info@unebaliguria.it

QUOTE REGIONE CALABRIA. La quota regionale annua è da sommare alla quota nazionale.

- per enti che erogano servizi a carattere sociale: euro 5 a posto letto
- per enti che erogano servizi a carattere sociosanitario: euro 10 a posto letto
- per enti e associazioni di volontariato: 100 euro

Le quote devono essere versate sul conto corrente bancario presso Banca Popolare del Mezzogiorno, agenzia di Santa Maria, interessato a Federazione regionale Uneba Calabria, Iban IT56B0525604401000000926170.

E' possibile versare assieme quota nazionale e quota regionale a Uneba Calabria, specificandolo nella causale. Per informazioni: Massimo Torregrossa, segreteria Uneba Calabria, mtorregrossa@betania.it, 0961 763169

QUOTE REGIONE LOMBARDIA

(comprensiva dellaquotanazionale)

- Scuole materne, euro 90
- Istituti per minori con meno di 50 assistiti, euro 200

- Istituti con meno di 50 assistiti, euro 430
- Istituti da 50 a 100 assistiti, euro 470
- Istituti da 101 a 200 assistiti, euro 750
- Istituti con oltre 200 assistiti, euro 950
- Sostenitori, euro 1400

Le quote possono essere versate con una di queste modalità:

- sul conto corrente postale 17738204 intestato a Uneba - Piazza Fontana, 2 - 20122 Milano
- sul conto corrente bancario intestato a Uneba Lombardia presso Credito Artigiano, agenzia di via Larga 7, Milano. Codice Iban: IT 45 X 0351201602000000088126

Per informazioni rivolgersi alla segreteria di Uneba Lombardia, aperta da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13. Tel. 02.7200.20.18 - 02.8556.361 fax 02.8556.361, uneba.milano@tin.it

QUOTE REGIONE PIEMONTE

(comprensiva dellaquotanazionale)

- Scuole materne, euro 80
- Istituti con meno di 50 assistiti, euro 220
- Istituti da 50 a 100 assistiti, euro 280
- Istituti da 101 a 200 assistiti, euro 450
- Istituti con oltre 200 assistiti, euro 550
- Sostenitori, euro 1200

Le quote devono essere versate sul conto corrente postale 97389514 intestato a Uneba - Ass. Prov. TO - via San Giuseppe Benedetto Cottolengo 14 - 10152 - Torino. Codice Iban: IT55V076010100000097389514. Per informazioni contattare Uneba Piemonte: 011 5225560, info.piemonte@uneba.org

QUOTE REGIONE TOSCANA

(comprensiva dellaquotanazionale)

- Scuole materne, euro 55
- Istituti fino a 50 assistiti, euro 150
- Istituti da 50 a 100 assistiti, euro 185
- Istituti da 100 a 200 assistiti, euro 290
- Istituti con oltre 200 assistiti, euro 340
- Sostenitori, euro 650

Le quote devono essere versate sul conto corrente postale 18680009 intestato a Uneba - Via Gioberti, 60 - 00185 Roma

QUOTE REGIONE VENETO

Per chi si iscrive per il primo anno a Uneba Veneto le quote sono ridotte del 50 %.

In via di definizione.

Le quote di iscrizione vanno versate con bonifico bancario a favore di Uneba - Federazione Regionale Veneto, Codice IBAN: IT 28 E033 5901 6001 0000 0001 599 c/o Banca Prossima; causale: iscrizione Uneba2011.

Su www.uneba.org troverete la scheda di iscrizione, da inviare, assieme a copia dell'avvenuto bonifico, a info.veneto@uneba.org o al fax 049 7985277. Per informazioni: 049 6683012, info.veneto@uneba.org

Questa pagina vuole essere un "colpo d'ala", cioè una proposta per un momento di riflessione.

VIENI!

*Vieni, giovinezza di Dio,
nel muto silenzio
della nostra incapacità di amarTi.
Vieni, nella caducità della vita,
nella fatica dei giorni,
nel dolore del tempo,
nella solitudine del cuore.
Innamoraci di Te,
che vieni, innamorato di noi.
Fa' che per Te, umile Dio,
convertito alla fragilità della creatura,
siamo capaci
del gesto nuovo dell'amore,
della resa di chi, perduto, si consegna all'Altro ...
Allora,
si scioglierà la lingua del cuore
e cederà la resistenza dolorosa dell'anima.
Il muto silenzio si farà parola,
e il cuore arderà di nuovo
nel fuoco divorante del Tuo amore.
Vieni, speranza del mondo,
giovinezza dell'anima,
consumata giustizia,
intramontabile pace.
E l'intera vita nostra
Ti venga incontro
con segni inequivocabili
d'attesa.*

Bruno Forte

(da: "Santo Natale" – Ed. S. Paolo, 2006)

nuova
proposta

Bollettino ufficiale dell'UNEBA - Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale

Direttore Responsabile: MAURIZIO GIORDANO

Redazione ed Amministrazione: 00185 Roma - Via Gioberti, 60 - Tel. 065943091 - Fax 0659602303

e - mail: info@uneba.it - sito internet: www.uneba.org

Autorizzazione del Tribunale di Roma N. 88 del 21/2/1991

Progetto e realizzazione grafica: www.fabiodesimone.it

Stampa: Consorzio AGE s.r.l. - Roma

Il giornale è inviato gratuitamente agli associati dell'UNEBA
Finito di stampare nell'ottobre 2011